



Prot. N. 492/2020

**CAPITOLATO SPECIALE DELLA PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE UNITA' DI
OFFERTA RESIDENZIALE PER MINORI DENOMINATE
PRONTO INTERVENTO IMMES 1 E 2 E COMUNITA'
EDUCATIVA DI LINATE PER LA DURATA DI MESI 48 (CON
FACOLTA' DI RINNOVO DI ULTERIORI 48 MESI) MEDIANTE
UTILIZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL
(NUMERO GARA 7841289 – CIG 8393059B62)**

Sommario

Art. 1 Oggetto della concessione	3
Art. 2 Luoghi di esecuzione del servizio, unità immobiliari e beni mobili	6
Art. 3 Durata della concessione, periodo di prova ed opzioni	8
Art. 4 Caratteri distintivi dell'accoglienza residenziale e profili prestazionali	9
Art. 4.1 Comunità Educativa di Linate (Peschiera Borromeo)	9
Art. 4.1.1 Carta dei Servizi Linate	11
Art. 4.2 Pronto Intervento 1 e 2 - Merate	12
Art. 4.2.1 Carta dei Servizi Pronto Intervento 1 e 2 - Merate	12
Art. 5 Obblighi del Concessionario	16
Art. 6 Ingressi e dimissioni	19
Art. 7 Progetto quadro, Progetto educativo concordato e Progetto educativo individualizzato	19
Art. 7.1 Personale educativo	20
Art. 8 Monitoraggio, valutazione e riprogettazione	21
Art. 9 Controlli	21
Art. 10 Volontariato	22
Art. 11 Assicurazioni e responsabilità	22
Art. 12 Corrispettivo da riconoscere al Concedente	23
Art. 13 Remunerazione della concessione per il Concessionario	23
Art. 14 Compiti del Concessionario a supporto di ASP IMMeS e PAT e fattore di sharing	24
Art. 15 Fatturazione	25
Art. 16 Tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010 e s.m.i.	27
Art. 17 Inadempienze e penali	27
Art. 18 Organico	28
Art. 19 Obblighi in materia di personale	29
Art. 20 Obblighi contrattuali relativi alle norme di sicurezza	30
Art. 21 Piano di evacuazione	31
Art. 22 Licenze ed autorizzazioni	31
Art. 23 Garanzia definitiva	31
Art. 24 Stipulazione del Contratto e Documenti che faranno parte integrante del Contratto	31
Art. 25 Risoluzione	32
Art. 26 Risoluzione per reati accertati	32
Art. 27 Effetti della risoluzione	33
Art. 28 Sub-affidamenti e divieto di cessione del Contratto	33
Art. 29 Recesso dal contratto	34
Art. 30 Rifusione danni e spese	35
Art. 31 Spese, Imposte e Tasse	35
Art. 32 Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità Morale	35
Art. 33 Trattamento dei Dati	35
Art. 34 Disposizioni finali	36
Art. 35 Normativa di riferimento	36
Art. 36 Foro Competente	37
Allegati al presente Capitolato:	37

ASP IMMeS e PAT

Via Marostica 8, 20146 Milano Tel. 02.4029.1

E-mail ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.it

PEC ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it

Codice Fiscale/Partita IVA: 04137830966



Art. 1 Oggetto della concessione

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della concessione del servizio di gestione delle unità di offerta sociali a carattere residenziale ed educativo per minori denominate Pronto Intervento IMMES 1 e 2 e Comunità Educativa di Linate.

L'affidamento ha ad oggetto i servizi residenziali a carattere sociale ed educativo a favore dei minori che primariamente il Comune di Milano, con cui è vigente la convenzione principale di gestione, ovvero altre Istituzioni, propongono quali ospiti presso le unità di offerta accreditate oggetto della procedura, come descritto e dettagliato nell'allegato Capitolato Speciale.

L'ASP IMMES e PAT in risposta ad una esigenza di riorganizzazione complessiva della gestione dei propri servizi sociali ed educativi, intende, con la presente gara, individuare un soggetto esterno – con qualificata esperienza del settore – cui affidare in concessione la gestione, quale unico interlocutore, delle seguenti unità di offerta sociali per minori:

UdO	Luogo di ubicazione	Numero posti disponibili per accoglienza minori	Indice di occupazione anno 2019
Servizio di Pronto Intervento 1	Via Don Gnocchi 4- Merate (LC)	10	95.64%
Servizio di Pronto Intervento 2	Via Don Gnocchi 4 – Merate (LC)	10	
Comunità educativa di Linate	Via Rimembranze 15 – Peschiera Borromeo (MI)	5	89,86%

All'uopo l'Operatore Economico è tenuto ad assumersi i rischi e le responsabilità di gestione del servizio, trovando la propria remunerazione mediante la riscossione dei ricavi derivanti dall'attività, ferma la quota parte da riconoscere al Concedente, avendo inoltre l'obiettivo di mantenere elevati livelli di qualità, sicurezza, accessibilità e parità di trattamento, nel rispetto di tutte le normative di riferimento.

Il Concessionario deve garantire la gestione complessiva del servizio e l'erogazione delle relative prestazioni secondo gli standard quali-quantitativi di accreditamento ed i requisiti di tipo organizzativo e tecnologico strutturale previsti dalla disciplina normativa e regolamentare di riferimento, con l'impiego di tutte le necessarie risorse organizzative e materiali ed il personale educativo previsto dalla vigente normativa regionale, di cui alla D.G.R. 16 febbraio 2005 n. 20762 portante *'Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori'*, alla D.G.R. 13 giugno 2008, n. 7437 recante *"Determinazione in ordine all'individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008"*, al D.d.G. Famiglia e Solidarietà Sociale 15 febbraio 2010 n. 1254, alla D.d.u.o. DG Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale – Regione Lombardia del 11 luglio 2011 n. 6317 e successivi provvedimenti emanati in materia, nonché nel rispetto dei vincoli di accreditamento, convenzionali e contrattuali in essere, come meglio descritte e dettagliate nel Capitolato di gara e riferibili a fonti normative esterne di carattere cogente.

A tale fine, si precisa che:

- l'ASP IMMES e PAT è titolare dell'accREDITAMENTO sui predetti servizi presso le Strutture in cui sono ospitate le Comunità che sono attualmente iscritte nell'elenco del Comune di Milano relativo

alle Unità di offerta residenziale per minori messe a disposizione per il convenzionamento. L'accreditamento intercorre con il Comune presso il quale è ubicata l'Unità di Offerta e l'ASP IMMeS e PAT ne rimane titolare anche in seguito all'instaurarsi del rapporto concessorio, mantenendo il diritto a percepire il corrispettivo tariffario derivante dall'erogazione dei servizi residenziali. Attualmente l'accreditamento è concesso dal Comune di Milano per i Servizi di Pronto Intervento 1 e 2 e dal Comune di Linate per la Comunità educativa di Linate. In ragione del trasferimento dei Servizi di Pronto Intervento 1 e 2 presso la nuova Struttura posta nel Comune di Merate, l'accreditamento è perfezionato dall'Autorità locale di competenza.

- l'ASP IMMeS e PAT, in qualità di Ente Concedente delle n. 3 Strutture di cui sopra, è titolare di rapporto convenzionale con il Comune di Milano per unità d'offerta residenziale per minori iscritte negli elenchi delle UdO messe a disposizione del Comune per il convenzionamento, giusta Convenzione in data 27.07.2018 (quivi allegata e da intendersi integralmente richiamata). L'ASP IMMeS e PAT mantiene la titolarità della Convenzione anche successivamente all'instaurarsi del rapporto concessorio, rimanendo inteso che il Concessionario deve garantire inderogabilmente il rispetto di tutte le condizioni convenzionali presupposte. L'attuale convenzione verrà a scadere il 30.06.2021, fatte salve eventuali proroghe. In sede di novazione del futuro rapporto convenzionale verrà attribuita al Concessionario la possibilità di interlocuzione, anche negoziale, con il Comune di Milano per la definizione del nuovo convenzionamento delle tre UdO oggetto di Concessione, ferma insindacabile facoltà del Concedente di ultimativa approvazione e perfezionamento, ad ogni conseguente effetto ostativo e dirimente. Parimenti l'ASP IMMeS e PAT attribuirà al Concessionario la possibilità di interlocuzione propositiva, anche negoziale, con altri Enti per il perfezionamento di nuovi rapporti convenzionali o inserimento in elenchi di Strutture disponibili per le tre UdO oggetto di Concessione, rimanendo ferma insindacabile facoltà del Concedente di ultimativa approvazione e perfezionamento, ad ogni conseguente effetto ostativo e dirimente.
- l'ASP IMMeS e PAT, nell'ambito del rapporto concessorio, attribuisce autonomia gestionale al Concessionario, esercitando esclusivamente compiti di verifica e vigilanza in ordine alla corretta esecuzione del contratto. L'ASP rimane tuttavia il soggetto di riferimento per la gestione dei rapporti istituzionali facenti capo alle UdO, rimanendo interlocutore primario delle Autorità per la gestione delle pratiche burocratiche per l'ammissione ed il primo accesso degli ospiti. A tal fine, è prevista la nomina di n. 2 risorse umane di ASP IMMeS e PAT che svolgeranno ruolo di referenti del Concedente ed opereranno fini di raccordo e coordinamento tra il Concessionario e le Istituzioni, occupandosi anche di organizzare e curare i trasferimenti sulla sede del P.I. di Merate;
- ai fini dell'affidamento, non è prevista l'operatività di clausola sociale ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2006;
- gli immobili presso i quali sono ubicate le Comunità sono di proprietà dell'ASP IMMeS e PAT e concessi in comodato d'uso gratuito in favore del Concessionario, ivi compresi gli arredi e le attrezzature esistenti, che dovrà farsi carico di tutte le spese relative alle utenze ed alle manutenzioni di qualunque natura, ordinarie e straordinarie, nonché di tutte le spese necessarie per l'acquisizione di ulteriori beni mobili strumentali all'esercizio delle attività gestite.

Il Concessionario deve garantire l'erogazione del servizio secondo gli standard quali-quantitativi previsti dagli standard regionali di riferimento e di accreditamento, con l'impiego di tutto il personale educativo previsto dalla vigente normativa regionale, di cui alla D.G.R. 13 giugno 2008, n° 7437 recante *“Determinazione in ordine all'individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008”* e successivi provvedimenti emanati in materia.

Sono in particolare oggetto della presente concessione i servizi di:

- Accoglienza residenziale del minore comprensivi delle attività descritte nel presente Capitolato e previste in termini prestazionali e qualitativi nelle discipline di riferimento, nei

rapporti convenzionali presupposti e nel progetto educativo oggetto di offerta del concessionario;

- Pulizia, custodia e vigilanza degli immobili ove sono ubicate le unità residenziali, che vengono concesse nella forma del comodato d'uso gratuito ai sensi dell'Art. 1803 del Codice Civile per l'esecuzione delle prestazioni descritte nel presente contratto e solo limitatamente alle medesime;
- Gestione e pagamento di tutti i servizi e le forniture strumentali alla corretta e regolare esecuzione delle attività affidate in concessione, nessuna esclusa, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: erogazione pasti e vitto, pulizia, sanificazione e manutenzione aree verdi, disinfestazioni/disinfezioni, manutenzione attrezzature ed elettrodomestici, manutenzione beni mobili strumentali, forniture e materiali economici, forniture di beni di uso quotidiano e destinati all'uso personale dei minori ospitati);
- Gestione e pagamento delle forniture relative alle utenze degli immobili (energia elettrica, gas naturale, telefonia, servizio idrico e rifiuti ed eventuali ulteriori), la cui volturazione è da perfezionarsi ai fini della stipula del contratto di concessione;
- Cooperazione con il Concedente nella gestione del rapporto di convenzionamento principale delle unità fra ASP IMMeS e PAT e Comune, ovvero tra ASP IMMeS e PAT ed altre Istituzioni, tramite redazione di relazioni in merito alla gestione, con particolare riferimento alla fase di scadenza e rinnovo del convenzionamento;
- Ogni altro servizio necessario alla corretta conduzione e gestione delle Unità di Offerta a carattere residenziale ed educativo, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto a carico di IMMeS PAT di cui al successivo comma e agli altri articoli del presente atto;
- La manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, a carico del Concessionario in quanto comodatario dell'immobile.

Rimangono di competenza di ASP IMMeS e PAT:

- La trasmissione ufficiale di atti e documenti al Comune di Milano e agli altri Enti coinvolti nella gestione dei minori, fatto salvo quanto puntualmente delegato, anche con atti successivi al presente atto, al Concessionario;
- Con riferimento ai Pronti Intervento 1 e 2, il trasporto dei minori dal Comune di Milano all'unità residenziale di Merate e la consegna degli utenti ai referenti del Concessionario ovvero presso i servizi sociali di competenza, in sede di ammissione e dimissione, ove non diversamente stabilito;

Per quanto non descritto nel presente Capitolato e ove non specificatamente indicato, è necessario fare riferimento agli Allegati, facenti parte integrante dello stesso, relativamente agli standard qualitativi e alle specifiche tecniche egli interventi previsti dal contratto stesso.

Rimane inteso che il Concessionario è tenuto a garantire, a propria integrale cura e spese, tutti i servizi e le forniture, nessuno escluso, necessari, funzionali e strumentali alla gestione complessiva delle n. 3 UdO oggetto di Concessione, secondo gli standard quali-quantitativi richiesti ed i requisiti di accreditamento di tipo organizzativo e tecnologico strutturale previsti dalla disciplina normativa e regolamentare di riferimento, di carattere nazionale e regionale.

All'uopo, si precisa che la proiezione dei costi di cui all'allegato n. 5 al presente capitolato avente ad oggetto tabella riepilogativa *“Stima costi annuali di funzionamento e per principali contratti di servizi e forniture sulla base del trend di spesa anno 2019”* sono da intendersi puramente indicativi, senza alcun carattere di esaustività e completezza, ad ogni conseguente effetto.

ASP IMMeS e PAT effettua i controlli su tutti i servizi e su tutte le attività oggetto del presente affidamento, nonché sulla relativa reportistica di monitoraggio e di rendicontazione, come articolata nel Contratto, con particolare riferimento agli aspetti di qualità, sicurezza e relazione con l'utenza.

Per l'ottimale sviluppo delle attività oggetto del presente contratto, l'Affidatario è tenuto a rendere anche le attività illustrate dallo stesso come migliorative delle prestazioni (attività migliorative – ulteriori) nell'ambito dell'offerta presentata nella procedura di selezione. Il complesso delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto si intende integrato dalle proposte formalizzate in sede di offerta dall'Affidatario. La gestione complessiva delle operazioni affidate dovrà essere pienamente rispettosa degli impegni assunti dall'Affidatario con l'offerta e con la sottoscrizione del contratto.

La documentazione correlata all'esecuzione delle attività oggetto di concessione e la documentazione che dovesse essere sviluppata dall'Ente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso è e resta di esclusiva proprietà dell'Ente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata se non per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione della Convenzione.

Il Concessionario garantisce la regolare esecuzione del contratto ed il rispetto di tutti gli standard normativi e regolamentari previsti ai fini dello svolgimento delle attività, manlevando in ogni tempo ASP IMMeS e PAT contro qualsivoglia pretesa da parte di terzi riferita all'esecuzione della concessione ovvero per sanzioni e/o ammende che dovessero essere elevate dalle autorità competenti.

Sono escluse dall'affidamento tutte le attività e i Servizi non espressamente indicati nella presente Convenzione e negli allegati alla stessa.

La presente convenzione è connessa e correlata alla convenzione di gestione in essere fra il Comune di Milano ed ASP IMMeS e PAT per la gestione delle unità di offerta residenziali oggetto di affidamento, ovvero agli ulteriori rapporti convenzionali intercorrenti con le Istituzioni. Ogni modifica alla convenzione fra ASP IMMeS e PAT e Comune di Milano, ovvero nei rapporti convenzionali con le altre Istituzioni, che comporti maggiori oneri gestionali o standard qualitativi più stringenti comporterà una modifica della presente convenzione ai sensi e nei limiti dell'Art. 106 del D. Lgs. 50/2016 fatta salva la facoltà di ASP IMMeS e PAT di adempiere direttamente agli obblighi aggiuntivi eventualmente richiesti.

ASP IMMeS e PAT potrà, con atto successivo all'affidamento ed integrativo del presente atto, delegare il Concessionario ad effettuare per suo nome e suo conto le comunicazioni richieste dal Comune di Milano a quest'ultimo fatta salva l'accettazione del Comune medesimo di tali deleghe.

Art. 2 Luoghi di esecuzione del servizio, unità immobiliari e beni mobili.

I luoghi di esecuzione della concessione sono:

- Servizio Pronto Intervento 1 – Via Don Gnocchi 4- Merate (LC) (ex Via Rubattino, 6 Milano)
- Servizio Pronto intervento 2 – Via Don Gnocchi 4 – Merate (LC) (ex Via Rubattino, 6 Milano)
- Comunità Linate - Via Rimembranze 15 - Peschiera Borromeo (MI)

Si allegano planimetrie delle unità immobiliari presso le quali sono ubicate le Unità di Offerta (all.ti 2,3 e 4).

➤ Con riferimento alla Comunità di Linate, l'UdO, posta presso un'unità immobiliare composta da villetta bifamiliare con giardino di circa 135 mq., è iscritta presso il Comune di Milano nell'“*Elenco delle Unità di Offerta residenziale per minori ubicate fuori dal territorio del Comune di Milano messe a*

disposizione per il convenzionamento” e vanta accreditamento strutturale riconosciuto dall’Autorità locale di competenza.

- Si precisa che i Servizi Pronto Intervento 1 e 2, precedentemente ubicati nel compendio di Via Rubattino 6 – Milano, iscritti nell’“Elenco delle Unità di Offerta residenziale per minori ubicate sul territorio del Comune di Milano messe a disposizione per il convenzionamento e regolarmente accreditati presso l’Autorità locale, troveranno nuova collocazione, a far data dall’avvio della concessione, presso la Casa 4 del compendio posto all’interno dell’Istituto Frisia di Merate (LC), costituita da n. 2 unità immobiliari di circa 270 mq. ciascuna, completamente riqualificate e di nuova ristrutturazione a cura e spese dell’ASP IMMeS e PAT per un investimento parametrico di circa € 600.00,00, che vengono rese disponibili, arredate ed ammobiliate, ai fini dello svolgimento delle attività, cui seguirà regolare accreditamento rilasciato dalle Autorità locali.

L’ASP IMMeS e PAT mette a disposizione del Concessionario, in comodato d’uso gratuito *ex art.* 1803 c.c., le unità immobiliari di cui agli allegati n. 2, 3 e 4 al presente Capitolato.

Durante il periodo di gestione, il Concessionario si impegna a mantenere in buono stato i locali, a non apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni agli stessi nonché agli impianti, alle macchine e agli arredi, senza previa autorizzazione dell’ASP.

Sarà a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi e dei beni ad esso assegnati.

I locali vengono ceduti al Concessionario, fino alla scadenza della Concessione, nello stato di fatto in cui si trovano e dovranno essere adibiti esclusivamente all’uso e alle destinazioni previste.

Alla cessazione del contratto, i locali messi a disposizione del Concessionario dovranno essere riconsegnati all’ASP nello stato in cui erano all’atto della presa in consegna o successivamente autorizzato dall’ASP.

Qualora il Concessionario provvedesse di propria iniziativa ad effettuare lavori edili nei locali in questione, qualunque ne sia il motivo o l’entità, senza il preventivo consenso dell’ASP, sarà onere del Concessionario provvedere a sua cura e spese alla rimessa in pristino di quanto modificato, entro il termine che verrà indicato dall’ASP. Scaduto inutilmente tale termine, l’ASP effettuerà direttamente i lavori in ripristino, addebitando i relativi costi al Concessionario. Resta comunque inteso che, ove l’ASP ritenesse di non dare luogo ai ripristini, i lavori eseguiti dal Concessionario resteranno di proprietà della stessa, senza riconoscimento alcuno per le spese sostenute dal Concessionario.

Qualsiasi modifica dei locali deve, in ogni caso, rispettare i requisiti strutturali e tecnologici previsti.

Il Concessionario, per sé ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente sin d’ora e per tutta la durata dell’affidamento a non mutare, a pena di risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d’uso dei locali ad esso affidati.

L’ASP mette a disposizione del Concessionario altresì gli arredi e le attrezzature presenti nelle UdO.

All’atto dell’avvio della Concessione verrà redatto lo stato di consistenza degli arredi e delle attrezzature contenente tutti gli elementi utili a documentare lo stato di fatto e diritto in cui si trovano.

Lo stato di consistenza, sottoscritto dai rappresentanti dell’ASP e del Concessionario, costituirà parte integrante del verbale di consegna delle Strutture.

Anche gli arredi e le attrezzature sono ceduti al Concessionario in comodato d’uso gratuito con oneri integrali di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi gli eventuali oneri di dismissione previa autorizzazione dell’ASP, a carico del Concessionario.

Gli interventi di manutenzione dovranno essere conformi a normativa.

Si precisa che al verificarsi di guasti, di qualsiasi natura essi siano, il Concessionario è tenuto a chiamare immediatamente un proprio fornitore che deve eseguire le riparazioni a suo carico nei minimi tempi possibili.

L’ASP si riserva, in ogni momento, di controllare l’effettivo stato dei locali, delle attrezzature, dei macchinari e degli arredi e se gli interventi di manutenzione eseguiti siano conformi a normativa,

intervenendo in luogo e a spese del Concessionario qualora quest'ultimo non vi avesse provveduto in tempo utile, imputando allo stesso la relativa spesa.

Per l'esecuzione di eventuali lavori e per forniture di beni e servizi necessari al buon funzionamento delle Strutture, il Concessionario potrà avvalersi di apposite imprese nel rispetto della normativa vigente.

Il Concessionario si obbliga a tenere indenne l'ASP da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi per mancato adempimento di obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con l'esecuzione dei lavori o forniture. L'ASP non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.

Il concessionario darà comunicazione preventiva circa la natura, l'importo e le modalità di esecuzione dei lavori da eseguirsi negli immobili oggetto di affidamento, all'ASP, la quale potrà, nei termini di legge, esprimere il proprio assenso, chiederne la sospensione o negare l'autorizzazione.

Art. 3 Durata della concessione, periodo di prova ed opzioni

La concessione avrà una durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e dell'avvio del servizio, rinnovabili di ulteriori anni quattro, previo accordo delle parti da formalizzarsi entro tre mesi dalla scadenza del contratto, secondo insindacabile facoltà del Concedente. In casi di urgenza, l'avvio del servizio potrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 168 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la durata è stata determinata in funzione della natura della concessione e delle caratteristiche progettuali a carico del concessionario, che giustificano la fissazione di un rapporto contrattuale ultra-quinquennale, così individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, tenuto conto degli oneri di progetto necessari per conseguire gli obiettivi dell'affidamento.

Al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione delle attività affidate, alla scadenza dell'affidamento, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell'efficacia dello stesso, l'Affidatario sarà tenuto a garantire la prosecuzione delle operazioni fino al subentro del nuovo Concessionario, alle condizioni disciplinate dal contratto, fatta salva la possibilità per l'amministrazione di richiedere ed ottenere la cessazione immediata del servizio. Qualora la prosecuzione delle operazioni dovesse protrarsi oltre un anno dalla scadenza dell'affidamento, le Parti potranno concordare di apportare al contratto gli adeguamenti ritenuti necessari. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo potrà essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto al presente paragrafo.

Per i primi sei mesi, la concessione si intende conferita a titolo di prova, per consentire all'Azienda una valutazione ampia e complessiva del rapporto, in relazione a quanto indicato in offerta dal contraente. In caso di esito positivo del periodo di prova, la concessione del servizio si intende tacitamente confermata per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Al contrario, in caso di esito negativo, l'Azienda potrà revocare l'aggiudicazione e risolvere il contratto mediante semplice preavviso di 15 giorni, fornendo adeguata motivazione. E' escluso il riconoscimento di rimborsi o indennizzi a qualsiasi titolo, ed ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.

Le parti danno atto e concordano che la convenzione fra ASP IMMeS e PAT e il Comune di Milano relativamente alle unità residenziali oggetto del presente atto di affidamento è in scadenza alla data del 30 Giugno 2021, data anteriore alla scadenza del presente affidamento. Le parti in tal senso concordano che ove tale convenzione non fosse rinnovata il presente contratto potrà essere risolto fra le parti senza necessità di indennizzi di alcun tipo nei confronti del Concessionario che accetta tale condizione in forma espressa. L'Articolo 14 disciplina invece l'impatto di una diversa rimodulazione economica del contratto principale e degli ulteriori contratti di collocamento intercorrenti con altri Enti sulle condizioni economiche del presente affidamento. Rimane comunque salva la possibilità di prosecuzione del rapporto Concessorio laddove, in difetto di rinnovo o novazione del contratto di

convenzionamento principale, intervengano nuovi rapporti convenzionali od accordi di collocamento con altri Enti tali da garantire l'operatività delle UdO oggetto di concessione.

Alla scadenza della concessione, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell'efficacia del contratto, l'Affidatario è tenuto a riconsegnare gli immobili assegnati in comodato da parte di ASP IMMeS e PAT ed ogni altra dotazione affidata o successivamente installata o realizzata in buono stato di manutenzione ed efficienza, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso. Tutti gli immobili dovranno essere restituiti all'amministrazione in perfetta efficienza e sicurezza; in caso di rilevate mancanze queste saranno oggetto di stima da parte della amministrazione in contraddittorio con il Concessionario con conseguente necessità di indennizzo all'amministrazione medesima.

Prima della scadenza del contratto, l'amministrazione si riserva la facoltà di nominare un collaudatore, allo scopo di:

- a) accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di manutenzione degli immobili, dei materiali, dei locali, ecc., dati in consegna al Concessionario;
- b) effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra l'amministrazione e il Concessionario, in merito alla cessazione del rapporto contrattuale.

Alle operazioni di collaudo si applicheranno, in quanto compatibili, le norme stabilite per il collaudo dei lavori.

Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti imputabili alla mancata manutenzione o alla mala gestione degli immobili del concessionario sarà cura ed onere dell'Affidatario medesimo provvedere immediatamente al ripristino funzionale degli immobili o parti di essi interessati.

Nello stesso verbale di riconsegna saranno riportate le letture dei contatori delle utenze che alimentano gli immobili oggetto del servizio.

La volturazione dei contratti di fornitura al termine dell'affidamento dovrà essere fatta tra il Concessionario e la ditta subentrante al servizio di gestione, o in sua assenza alla stessa amministrazione. Le spese di volturazione sono a carico della ditta subentrante, ovvero a carico della stessa amministrazione, qualora decida di diventare intestataria dei contratti di fornitura.

E' fatto comunque obbligo al concessionario 6 (sei) mesi prima della scadenza naturale del contratto comunicare all'amministrazione comunale lo stato di fatto del servizio con particolare riferimento allo stato di consistenza degli immobili, in modo che l'Amministrazione possa predisporre gli atti per l'affidamento successivo del servizio.

Art. 4 Caratteri distintivi dell'accoglienza residenziale e profili prestazionali

Art. 4.1 Comunità Educativa di Linate (Peschiera Borromeo)

Il Concessionario, nel rispetto di tutte le normative in materia nonché delle "Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni" approvate dalla Conferenza Unificata Stato Regioni in data 14 dicembre 2017 e dei rapporti convenzionali vigenti con il Comune di Milano assicura a ciascun bambino un servizio di accoglienza residenziale "a dimensione familiare", adeguato alle sue necessità e garantisce le seguenti funzioni genitoriali:

- accudimento quotidiano di qualità e calibrato sulle fasce di età;
- accompagnamento allo sviluppo personale psico-fisico-intellettuale e relative competenze motorie, cognitive, affettive e relazionali;

- sviluppo sociale, valorizzazione delle risorse di contesto formali ed informali (famiglia, scuola, amici, altri servizi ed adulti di riferimento);
- attenzione specifica in relazione alle motivazioni del collocamento e all'elaborazione del danno riportato dal bambino.

Il presente articolo disciplina in particolare gli obblighi del concessionario con riferimento all'accoglienza dei minori, per la quale è trasferito al concessionario l'onere di rispettare gli obblighi e gli standard prestazionali richiesti dal Comune di Milano ad ASP IMMeS e PAT nell'ambito della convenzione di gestione vigente alla data di stipula del presente atto.

A tal fine il Concessionario si impegna a eseguire il Servizio secondo le modalità previste dalla presente convenzione, dalla Carta dei Servizi e dal Piano Educativo Concordato (d'ora in poi: PEC) che verrà predisposto in coerenza e conformità a quanto presentato in sede di offerta. In particolare, si impegna a:

- a) accogliere il minore inviato dai servizi sociali comunali fornendogli i servizi e le prestazioni per il soddisfacimento dei bisogni primari, garantendo in particolare:
 - un'alimentazione adeguata per qualità e quantità, nel rispetto di particolari esigenze alimentari dettate sia da bisogni sanitari che da appartenenza a culture specifiche;
 - vestiario personale adeguato e dignitoso.
- b) verificare il possesso di adeguata documentazione anagrafica o garantire "adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile". In particolare, per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati: in quanto la Comunità oggetto del presente affidamento risulta ubicata fuori dal territorio del Comune di Milano al minore verrà attribuita la residenza fittizia in largo Treves 1, sede dei Servizi sociali del Comune di Milano.
- c) realizzare interventi educativi e progettualità integrate che favoriscano la fase evolutiva dell'ospite con particolare attenzione al coinvolgimento della famiglia laddove possibile, sia per la definizione degli obiettivi, sia nella partecipazione ad attività significative (ad es. colloqui con insegnanti, visite mediche, eventi condivisi di vita di comunità);
- d) garantire l'istruzione scolastica e/o professionale presso scuole pubbliche o legalmente riconosciute, assicurando anche la necessaria assistenza per la partecipazione alle attività extra obbligo scolastico (nido, scuola dell'infanzia, scuola natura, gite formative e visite di istruzione, ecc.);
- e) assicurare interventi opportuni e contingenti in caso di malattia garantendo, laddove prescritto, la somministrazione dei farmaci conformemente alle prescrizioni e sotto il controllo medico;
- f) utilizzare il Servizio Sanitario Nazionale per le prestazioni diagnostiche, terapeutiche e specialistiche garantendo l'accompagnamento del bambino presso le strutture e/o i Servizi specialistici individuati, concordando e comunicando, in caso d'urgenza, ad ASP IMMeS e PAT qualsiasi prestazione sanitaria riguardante il bambino;

- g) garantire l'organizzazione delle vacanze per quei bambini per i quali non è prevedibile un rientro in famiglia;

Il Concessionario, nel rispetto della personalità del minore e della sua integrazione nella comunità locale, conformemente ad eventuali disposti della Magistratura e come definito negli obiettivi del PEC, favorisce ogni possibile e utile contatto con l'ambiente familiare, scolastico, formativo, ricreativo, culturale e di inserimento lavorativo.

Art. 4.1.1 Carta dei Servizi Linate

Il servizio dovrà essere organizzato nel rispetto della Carta dei Servizi e garantire le modalità operative e gestionali ivi dedotte, da considerarsi profili prestazioni ineludibili, ferma la possibilità di apportare ottimizzazioni ed implementazioni di servizio, nel rispetto degli standard di accreditamento e delle normative regionali. Costituiscono, pertanto, obbligazioni contrattuali essenziali a carico del Concessionario gli standard prestazionali attualmente previsti nella Carta dei Servizi della Comunità di Linate, che quivi si riportano di seguito:

La Comunità LINATE è un'unità operativa dell'IMMeS, costituita nell'anno 1979 ed è in funzione 365 giorni l'anno.	
Sede operativa	Villetta unifamiliare a due piani con giardino, in Via Rimembranze 15 – 20068 Linate di Peschiera Borromeo tel/fax 025062928 mail linate.IMMeS@trivulziomail.it La comunità è raggiungibile: capolinea autobus 66; MM linea gialla Fermata San Donato a poche fermate dagli autobus 66 e 45; tangenziale est uscita Mecenate. L'ambiente di tipo familiare, è composto da : ampio soggiorno, salottino, cucina abitabile, studio e un bagno al piano terreno; due camere a due letti, una a un letto e un altro bagno al piano superiore (Come individuate nell'allegata planimetria)
Tipologia	Comunità Educativa per minori
Utenza	5 bambini e preadolescenti, maschi e femmine, di età compresa tra i 5 e i 13 anni, inviati dai Servizi Sociali
Personale	L'equipe educativa è composta da 4 educatori professionali, di cui uno con funzioni di coordinatore. L'equipe educativa è supportata ed indirizzata dall'equipe dei Servizi centrali IMMeS (Responsabile, Servizio Sociale, Servizio di Psicologia)
Offerta educativa	Nata come comunità condotta da due coniugi educatori professionali, ha mantenuto caratteristiche proprie di un nucleo familiare. L'ubicazione in un piccolo paese consente una facile integrazione con gli abitanti ed un fluido scambio con le istituzioni. L'intervento educativo è volto principalmente ad accompagnare e sostenere il minore nello sperimentare relazioni positive con adulti e coetanei. Particolare cura è posta nell'inserimento scolastico, nelle attività sportive e di tempo libero, alla ricerca di ambiti di gratificazione nei quali ciascuno possa esprimere le proprie potenzialità. Da anni la comunità accoglie minori vittime di maltrattamenti e/o abusi e garantisce protezione ed accompagnamento nelle diverse fasi del procedimento giudiziario. Si offre sostegno alle competenze genitoriali e , dove non è perseguibile un rientro in famiglia, si aiuta il minore nel percorso verso l'affido etero-familiare E' garantito a tutti un periodo minimo di 15 giorni di vacanza estiva in località climatiche.

Metodologia dell'intervento	L'attività educativa si fonda sul lavoro di equipe e si avvale di: riunioni settimanali, incontri mensili allargati all'equipe dei Servizi Centrali, verifiche con i Servizi Sociali invianti, tenuta di un diario giornaliero, passaggio di consegne al cambio turno. Per ogni minore viene tenuta e regolarmente aggiornata una cartella contenente tutta la documentazione personale e quella relativa all'intervento in corso. Strumento di lavoro per la formulazione del progetto e le verifiche in itinere è il PEI, che viene redatto a cura dell'equipe educativa e periodicamente verificato e aggiornato con i Servizi Centrali ed il Servizio Sociale inviante.
Obiettivi	Obiettivo principale è aiutare il minore a superare gli eventi traumatici nel rispetto della sofferenza individuale e del tempo di cui ciascuno necessita per costruire un rapporto di fiducia con i nuovi adulti di riferimento.
Regolamento	La comunità ha al suo interno un regolamento che norma la convivenza tra gli ospiti.
Ammissioni	L'inserimento in comunità viene di norma preceduto da una valutazione e condivisione del progetto con i Servizi Sociali IMMES e dell'Ente Affidante. La procedura di ammissione richiede un tempo di circa 20 giorni. Si accolgono anche, in forma di pronto intervento, minori allontanati dalla famiglia in modo coatto.
Dimissioni	Il rientro nel nucleo d'origine, l'inserimento nella famiglia affidataria o il passaggio ad altra struttura educativa avvengono a seguito di un graduale accompagnamento.
Rapporti con l'Ente	Vengono tenuti sistematici rapporti volti a condividere il progetto, nell'ottica di un continuo confronto e nel rispetto delle specifiche competenze. L'assistente sociale territoriale è il principale referente, sia per il minore che per gli operatori
Questionario di soddisfazione	In comunità sono presenti: - questionario di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utente, - questionario di rilevazione del grado di soddisfazione dell'Ente inviante, - scheda reclami/apprezzamenti

Art. 4.2 Pronto Intervento 1 e 2 - Merate

Oltre a quanto previsto al precedente art. 3.1., il Concessionario, nel rispetto della personalità del minore e della sua integrazione nella comunità locale, conformemente ad eventuali disposti della Magistratura, assicura a ciascun ospite, oltre a quanto previsto nel precedente art. 3, prestazioni adeguate alle sue necessità e si impegna a:

- accogliere in qualsiasi momento il minore, con preavviso, ove possibile;
- verificare le condizioni generali e personali del minore effettuando le prime osservazioni sul suo stato psico-sociale ed evolutivo;
- provvedere ai fabbisogni primari fin dall'inserimento del minore;
- referire all'Amministrazione entro 30 giorni dall'ingresso ogni utile elemento atto a definire, nel più breve tempo possibile, il progetto maggiormente rispondente ai bisogni del minore;

Art. 4.2.1 Carta dei Servizi Pronto Intervento 1 e 2 - Merate

I Servizi di Pronto Intervento 1 e 2 dovranno essere organizzati nel rispetto delle Carte dei Servizi e garantire le modalità operative e gestionali ivi dedotte, da considerarsi profili prestazioni includibili,

ferma la possibilità di apportare ottimizzazioni ed implementazioni di servizio, nel rispetto degli standard di accreditamento e delle normative regionali.

Costituiscono, pertanto, obbligazioni contrattuali essenziali a carico del Concessionario gli standard prestazionali attualmente previsti nella Carta dei Servizi del Pronto Intervento 1 e 2, che quivi si riportano di seguito:

Il SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO 1 è un'unità operativa dell'IMMeS costituito nell'anno 1988 e riorganizzato nel 2008 secondo la normativa vigente. E' in funzione 365 giorni l'anno.	
Sede operativa	Come individuata nell'allegata planimetria (MERATE)
Tipologia	Comunità Educativa per minori
Utenza	10 minori maschi, di età compresa tra i 12 e i 18 anni: stranieri non accompagnati e italiani, con provvedimenti amministrativi e penali. Non vengono ammessi minori dediti all'uso di sostanze stupefacenti, né disabili con grave compromissione dell'autonomia personale, né soggetti con patologia psichiatrica.
Personale	L'equipe educativa è composta da un coordinatore e 7 educatori professionali. L'equipe educativa è supportata ed indirizzata dai Servizi Centrali dell'IMMeS (Responsabile, Servizio di Psicologia, Servizio Sociale). E' presente una collaboratrice di aiuto domestico.
Offerta educativa	L'intervento si esplica sul singolo e sul gruppo. Nei confronti del singolo l'azione educativa è orientata verso la promozione della persona, cogliendone i bisogni e le motivazioni; rispettando la sua identità culturale, aiutandolo a contestualizzare il suo progetto di vita. L'attività si focalizza su: <ul style="list-style-type: none"> - Accoglienza: al momento dell'arrivo viene effettuato un colloquio conoscitivo che tende a rassicurare il minore disorientato, a spiegare le regole del servizio specificando la natura non coercitiva. - Osservazione: comprende la raccolta di notizie personali e familiari del minore, oltre alla valutazione del comportamento all'interno del contesto comunitario, per formulare il successivo progetto. Entro 60 giorni viene inviata una prima nota di osservazione all'Assistente Sociale di riferimento. - Salute: ogni minore all'arrivo viene iscritto al Servizio Sanitario Nazionale e sottoposto agli accertamenti per l'idoneità a vivere in comunità. In presenza di eventuali patologie il Servizio si fa carico delle cure necessarie. Viene presidiata anche la "salute psicologica". I ragazzi che mostrano particolare sofferenza e/o disadattamento sono seguiti con colloqui di psico-diagnosi e sostegno dagli etnopsichiatri dell'Associazione Terrenuove e dall'UONPIA (o Enti parificati). - Studio: si sono stabilite forme di collaborazione con scuole rispondenti ai diversi livelli di preparazione, principalmente per corsi di alfabetizzazione. I minori che hanno superato l'età dell'obbligo scolastico, vengono inviati a corsi di formazione professionale di durata e contenuti diversi in relazione all'età, all'inclinazione personale e ad eventuali valutazioni dell'educatore e dell'Assistente Sociale.

	<p>L'offerta del Servizio di Pronto Intervento prevede inoltre la possibilità di svolgere incontri protetti con i familiari dei ragazzi sia in misura penale che civile; in particolari situazioni, su richiesta ed accordi con il Servizio Sociale territoriale si è disponibili anche per visite domiciliari.</p> <p>L'accompagnamento dei ragazzi nelle strutture di accoglienza successive è spesso garantito dagli operatori interni.</p> <p>Nei confronti del gruppo l'agire educativo è ispirato ai principi di accettazione e rispetto reciproco, di buona convivenza e di cooperazione finalizzata a stabilire e a mantenere anche relazioni affettive.</p> <p>- E' garantito a tutti un periodo minimo di 15 giorni di vacanza estiva in località climatiche.</p>
--	---

II SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO 2 è un'unità operativa dell'IMMeS costituito nell'anno 1988 e riorganizzato nel 2008 secondo la normativa vigente. E' in funzione 365 giorni l'anno.	
Sede operativa	Come individuate nell'allegata planimetria (MERATE)
Tipologia	Comunità Educativa per minori
Utenza	<p>10 minori maschi, di età compresa tra i 15 e i 18 anni: stranieri non accompagnati e italiani, con provvedimenti amministrativi e penali.</p> <p>Non vengono ammessi minori dediti all'uso di sostanze stupefacenti, né disabili con grave compromissione dell'autonomia personale, né soggetti con patologia psichiatrica.</p>
Personale	<p>L'équipe educativa è composta da un coordinatore e 7 educatori professionali.</p> <p>L'equipe educativa è supportata ed indirizzata dai Servizi Centrali dell'IMMeS (Responsabile, Servizio di Psicologia, Servizio Sociale).</p>
Offerta educativa	<p>L'intervento si esplica sul singolo e sul gruppo.</p> <p>Nei confronti del singolo l'azione educativa è orientata verso la promozione della persona, cogliendone i bisogni e le motivazioni; rispettando la sua identità culturale, aiutandolo a contestualizzare il suo progetto di vita, raggiungendo livelli crescenti di autonomia e responsabilità.</p> <p>L'attività si focalizza su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accoglienza: al momento dell'arrivo viene effettuato un colloquio conoscitivo che tende a rassicurare il minore disorientato, a spiegare le regole del servizio specificando la natura non coercitiva. - Osservazione: comprende la raccolta di notizie personali e familiari del minore, oltre alla valutazione del comportamento all'interno del contesto comunitario, per formulare il successivo progetto. Entro 60 giorni viene inviata una prima nota di osservazione all'Assistente Sociale di riferimento. - Salute: ogni minore all'arrivo viene iscritto al Servizio Sanitario Nazionale e sottoposto agli accertamenti per l'idoneità a vivere in comunità. In presenza di eventuali patologie il Servizio si fa carico delle cure necessarie. Viene presidiata anche la "salute psicologica". I ragazzi che mostrano particolare sofferenza e/o disadattamento sono seguiti con colloqui di psico-diagnosi e sostegno dagli etnopsichiatri dell'Associazione Terrenuove e dall'UONPIA (o Enti parificati).

	<p>- Studio: si sono stabilite forme di collaborazione con scuole rispondenti ai diversi livelli di preparazione, principalmente per corsi di alfabetizzazione. I minori che hanno superato l'età dell'obbligo scolastico, vengono inviati a corsi di formazione professionale di durata e contenuti diversi in relazione all'età, all'inclinazione personale e ad eventuali valutazioni dell'educatore e dell'Assistente Sociale. Per i minori alle soglie della maggiore età l'intervento è finalizzato al raggiungimento di un'autonomia e ad un orientamento lavorativo tramite l'attivazione di tirocini/borse lavoro.</p> <p>L'offerta del Servizio di Pronto Intervento prevede inoltre la possibilità di svolgere incontri protetti con i familiari dei ragazzi sia in misura penale che civile; in particolari situazioni, su richiesta ed accordi con il Servizio Sociale territoriale si è disponibili anche per visite domiciliari.</p> <p>L'accompagnamento dei ragazzi nelle strutture di accoglienza successive è spesso garantito dagli operatori interni.</p> <p>Nei confronti del gruppo l'agire educativo è ispirato ai principi di accettazione e rispetto reciproco, di buona convivenza e di cooperazione finalizzata a stabilire e a mantenere anche relazioni affettive.</p> <p>- E' garantito a tutti un periodo minimo di 15 giorni di vacanza estiva in località climatiche.</p>
Metodologia dell'intervento	<p>L'attività educativa si fonda sul lavoro di equipe e si avvale di: riunioni settimanali, incontri mensili allargati all'equipe dei Servizi Centrali, verifiche con i Servizi Sociali invianti, tenuta di un diario giornaliero, passaggio di consegne al cambio turno.</p> <p>Per ogni minore viene tenuta e regolarmente aggiornata una cartella contenente tutta la documentazione personale e quella relativa all'intervento in corso.</p> <p>Strumento di lavoro per la formulazione del progetto e le verifiche in itinere è il PEI, che viene redatto a cura dell'equipe educativa e periodicamente verificato e aggiornato con i Servizi Centrali ed il Servizio Sociale inviante.</p>
Obiettivi	<p>Presa in carico e cura degli aspetti di socializzazione, integrazione ed accompagnamento alla professionalizzazione ed all'inserimento lavorativo.</p>
Regolamento	<p>Il Servizio ha al suo interno un regolamento che norma la convivenza tra gli ospiti, e tra gli ospiti e l'Istituzione che li accoglie.</p>
Ammissioni	<p>Si effettuano 24 ore su 24, su invio della Questura e/o dei Servizi Sociali Territoriali.</p>
Dimissioni	<p>Avvengono per passaggio ad altra comunità o al raggiungimento della maggiore età, o in seguito a fuga. Per i minori che necessitano di un percorso mirato in un ambiente di tipo familiare, si favorisce l'inserimento nelle comunità IMMeS. I neomaggiorenni con lavoro e permesso di soggiorno, possono inoltrare domanda presso l'Housing Sociale Maschile IMMeS.</p>
Tempi di permanenza	<p>Il periodo di permanenza è di 90 giorni, con disponibilità a proroghe laddove necessario e condiviso con i Servizi Sociali Territoriali.</p>
Rapporti con l'Ente	<p>Il Servizio Sociale dell'Ufficio di Pronto Intervento Minori del Comune di Milano e dell'Area Emergenze Sociali, per i MSNA, sono i principali referenti per la costruzione del progetto, seppur di breve durata. Vengono regolarmente informati sull'andamento delle attività educative attraverso contatti telefonici ed invio di relazioni di osservazione e di aggiornamento.</p>

Questionario di soddisfazione	In comunità sono presenti: - questionario di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utente, - questionario di rilevazione del grado di soddisfazione dell'Ente inviante, - scheda reclami/apprezziamenti
--------------------------------------	--

Art. 5 Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario si obbliga specificatamente a:

- a) garantire la gestione ed esecuzione dei servizi nel rispetto ineludibile e rigoroso dei requisiti di accreditamento previsti per le Unità di Offerta Sociali di Accoglienza Residenziale per Minori, di cui alle vigenti discipline normative e regolamentari, di carattere nazionale e regionale;
- b) accogliere il minore su proposta del Servizio Sociale inviante, attuando adeguate azioni di accompagnamento volte a sostenere il minore nel delicato passaggio alla nuova situazione;
- c) inviare comunicazione scritta ad ASP IMMeS e PAT e in qualità di delegato di quest'ultima al Servizio in caso di impossibilità ad accogliere il minore, specificandone le motivazioni;
- d) garantire la continuità del servizio e a collaborare con i Servizi sociali invianti e con ASP IMMeS e PAT per tutta la durata della permanenza del minore;
- e) valutare l'idoneità di quanti, personale e volontari, operano a contatto con i minori, tramite colloqui e la raccolta dei curricula e dei certificati penali escludendo in ogni caso la compatibilità a tale ruolo in presenza di eventuali pendenze relative a reati connessi all'attività svolta e in particolare a molestie, maltrattamenti e/o abusi; in particolare il concessionario dovrà fornire un aggiornamento trimestrale dell'elenco degli operatori coinvolti ad ASP IMMeS e PAT che potrà richiedere la sostituzione di personale che abbia messo in atto comportamenti non coerenti e conformi al servizio;
- f) mantenere la struttura in condizioni igienico-sanitarie adeguate ed allestirla in modo da garantire la salubrità e l'ordine degli ambienti, la corretta manutenzione degli stessi e delle attrezzature, prevedendone la sostituzione in caso di usura poste le responsabilità del concessionario in qualità di concessionario dell'immobile medesimo;
- g) attuare con modalità e risorse proprie il PEC, descritto al successivo art. 7, sulla base del progetto generale di intervento educativo di offerta e di aggiudicazione, ai fini della documentazione della programmazione, monitoraggio e valutazione condivisa di obiettivi, azioni e tempi, percorso ed esiti operativi dell'inserimento in struttura residenziale;
- h) tenere costantemente aggiornata per ogni ospite la cartella personale;
- i) rispondere per conto di ASP IMMeS e PAT al debito informativo verso Regione Lombardia attraverso la piattaforma "Minori Web";
- j) trasmettere per conto e in quanto delegato di ASP IMMeS e PAT al Comune di Milano – Area Territorialità - Unità Supporto Gestione Risorse - copia di ogni comunicazione/relazione indirizzata ad Autorità Pubbliche riguardante il minore, ivi comprese copia delle schede semestrali di aggiornamento previste dalla legge n.184/83 così come modificata dalla legge n. 149/01 e succ. mod. mettendo sempre in copia il referente di ASP IMMeS e PAT individuato ai sensi del presente Capitolato;
- k) consentire lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo come previsto dal successivo art. 9;

- l) adeguarsi ai sistemi informativi per la gestione del sistema secondo le indicazioni che perverranno da ASP IMMeS e PAT o direttamente dall'Amministrazione comunale di Milano;
 - m) partecipare ai tavoli di lavoro eventualmente predisposti dall'Amministrazione Comunale ove richiesto espressamente da ASP IMMeS e PAT;
 - n) uniformare le prestazioni agli indirizzi e alle indicazioni di tipo vincolante emanati dalla Regione in sede di programmazione senza che ciò possa costituire causa di variazione in aumento dell'importo contrattuale.
2. Il Concessionario si obbliga inoltre a conservare tutti i requisiti organizzativi generali, tecnologici e strutturali previsti dalla normativa generale nonché dalla *lex specialis* di gara e a comunicare ad ASP IMMeS e PAT ogni variazione che possa compromettere il mantenimento dei requisiti di accreditamento e di affidamento.
 3. L'Affidatario, nell'espletamento di tutte le operazioni affidate è tenuto al rispetto degli obblighi di servizio e degli standard di qualità specifici indicati nel capitolato o degli eventuali standard migliorativi offerti in sede di gara, nonché al pieno e puntuale rispetto del contratto e di tutte le disposizioni legislative, da circolari e regolamentari vigenti applicabili in costanza di contratto alle operazioni gestite.
 4. L'Affidatario, con effetto dall'avvio dei servizi/attività, garantisce un profilo di immagine uniforme nei confronti dell'utenza, adottando politiche, procedure e simbologie indifferenziate con riferimento a tutte le operazioni gestite.
 5. È fatto obbligo all'Affidatario di nominare fra i propri dipendenti un responsabile unico dell'esecuzione con pluriennale esperienza nel settore della gestione di comunità alloggio per minori. Il nominativo del Responsabile unico dell'esecuzione dovrà essere tempestivamente comunicato ad ASP IMMeS e PAT. L'Affidatario può affiancare al Responsabile unico dell'esecuzione un collaboratore facente funzione affinché, in assenza del Responsabile, possa essere presente una figura sostitutiva con pari prerogative; di ciò deve essere data comunicazione al momento dell'eventuale nomina.
 6. Prima dell'avvio della gestione dei servizi/attività, l'affidatario individua un recapito organizzativo specificamente afferente all'ambito dei servizi/attività di cui al presente contratto, costituito da un collegamento telefonico e fax in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi.
 7. Mediante il recapito di cui al comma precedente:
 - a) l'Affidatario, con specifico referente, assicura le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;
 - b) sono veicolate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che ASP IMMeS e PAT intenda far pervenire all'affidatario, salva diversa soluzione operativa prospettata dallo stesso in termini di migliore funzionalità e medesima garanzia.
 8. È fatto obbligo all'Affidatario di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti impegnati nell'esecuzione dei lavori condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria, sia nazionali che territoriali. Tutti i contributi, fra i quali quelli assistenziali, previdenziali, assicurativi e in particolare quello sugli infortuni sul lavoro sono a totale carico dell'Affidatario.
 9. È fatto obbligo all'Affidatario di garantire che il personale operante per la gestione delle operazioni, sia proprio dipendente che dipendente da società o imprese in sub-affidamento, mantenga un costante contegno corretto e irreprensibile nei confronti dell'utenza. L'Affidatario risponde

- direttamente del proprio operato e di quello del personale di cui si avvale per qualsiasi danno che possa derivare ad ASP IMMeS e PAT o a terzi.
10. L'Affidatario provvederà a propria cura e spese all'acquisto dei materiali e dei beni necessari allo svolgimento delle operazioni che riterrà opportuni.
11. Saranno a carico dell'Affidatario gli oneri ed obblighi seguenti:
- a) Contratto e atti vari. Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto; spese per carte bollate e di bollo per atti e documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio e dei lavori.
 - b) Autorizzazioni, licenze. Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi, nulla-osta, da richiedersi a terzi, Enti Statali, Regionali, Provinciali e altri, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente contratto e dal capitolato, ove previsti.
 - c) Flussi informativi. Al fine di consentire all'Amministrazione un effettivo controllo sul servizio, l'Affidatario si impegna a garantire la disponibilità dei dati relativi all'andamento della gestione dei servizi, mediante apposito sistema informativo, e con l'attività di aggiornamento dei dati e delle informazioni ivi da riportare.
12. L'Affidatario si obbliga inoltre anche ai sensi della normativa vigente, a tenere una contabilità economico-gestionale separata da quella relativa ad altre operazioni eventualmente gestite, riferita ai servizi/attività regolati dal Contratto, mediante l'attribuzione dei relativi costi e ricavi a centri di costo e di ricavo specificamente individuati e distinti. Tale onere si ritiene assolto tramite l'aggiornamento periodico del conto economico pluriennale ove indicare i dati a consuntivo delle annualità/mensilità passate e i dati preconsuntivo dei periodi gestionali futuri.
13. Come previsto dall'art. 5, comma 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017) e fino alla data indicata nel comma 6 dell'art. 2 dello stesso decreto ministeriale, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
14. Sarà obbligo dell'Affidatario e completamente a suo carico, il rispetto di tutte le normative vigenti nel corso della durata del contratto, con tutti gli oneri, diretti e indiretti, e compresi quelli derivanti da normative/disposizioni legislative entrate in vigore successivamente alla data di presentazione dell'offerta.
15. Nell'ambito dell'esecuzione del servizio il Concessionario è tenuto a rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) di cui agli specifici decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare vigenti.
16. Il Concessionario è comunque tenuto, in caso di sostituzione di componenti degli immobili concessi, ad utilizzare materiale di qualità e rendimento energetico non inferiore a quello sostituito.
17. L'Affidatario si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti durante tutta la durata del Contratto, nonché dall'Offerta, in materia di lavoro di assicurazione e di sicurezza assumendo a suo carico tutti gli oneri/obblighi relativi. L'Affidatario si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono le operazioni, nonché condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località, nonché a rispettare gli impegni assunti in sede di offerta.

18. L'Affidatario si obbliga altresì ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Affidatario anche se esso non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse.
19. In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dal presente articolo, ASP IMMeS e PAT può procedere a una detrazione fino al 50% (cinquanta/100 per cento) su qualsiasi pagamento dovuto sospendendo temporaneamente la corresponsione delle somme detratte fino all'adempimento degli obblighi di cui sopra da parte dell'Affidatario. In caso di segnalazione di inottemperanza, ASP IMMeS e PAT richiede all'Ispettorato del Lavoro un parere circa l'opportunità, nel corso della verifica di quanto segnalato, di avviare la trattenuta di cui al presente comma.
20. Il pagamento all'Affidatario delle somme temporaneamente trattenute non sarà effettuato fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto ovvero che la vertenza sia stata definita. Per tale sospensione o ritardo dei pagamenti, l'Affidatario non può opporre eccezioni né ha titolo al risarcimento di danni o a indennizzo di alcun genere.
21. Collaborare e cooperare ai fini degli eventuali adempimenti di coordinamento in materia di sicurezza.

Art. 6 Ingressi e dimissioni

Il Concessionario, in conformità agli obblighi imposti dalle Istituzioni e dalle Autorità competenti, curerà tutti gli adempimenti amministrativi necessari a perfezionare le pratiche di ingresso e dimissione, anche con la collaborazione dei Referenti incaricati da ASP IMMeS e PAT, garantendo la compilazione di apposito registro di verifica i cui dati devono sempre essere resi disponibili al Concedente.

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni relative alla presenza degli ospiti, quali: i trasferimenti, le vacanze, le assenze arbitrarie, i ricoveri ospedalieri.

Le dimissioni dovranno essere preventivamente concordate con il Servizio Sociale inviante. In ogni caso, la dimissione può essere effettuata esclusivamente a seguito di individuazione di una soluzione alternativa idonea, che dovrà essere individuata in accordo con il Servizio Sociale inviante entro un trimestre dall'esplicitazione dei problemi dell'accoglienza in corso.

Rimane, comunque, facoltà di ASP IMMeS e PAT procedere a delegare il Concessionario ai fini dell'espletamento di tutte le attività amministrative riferite all'accoglienza.

Art. 7 Progetto quadro, Progetto educativo concordato (pec) e Progetto Educativo Individualizzato (pei)

Il Concessionario è tenuto a definire, curare ed attuare tutte le attività rientranti nell'ambito del Progetto educativo. Il Referente Coordinatore di Comunità del Concessionario riferisce in ordine alla gestione operativa ed educativa al referente incaricato di ASP IMMeS e PAT, che esercita vigilanza e controllo sulla regolare erogazione del servizio.

Il progetto-quadro rappresenta la situazione personale del minore, della sua famiglia e del contesto di provenienza, incluse le prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria ed è di competenza del Servizio Sociale inviante. Il Progetto Quadro declina gli obiettivi generali in rapporto alle motivazioni dell'inserimento ed in tale cornice si inserisce il PEC.

Il Concessionario, in conformità al modello e al progetto educativo generale proposto in sede di offerta, in stretto raccordo con il Servizio Sociale inviante, definisce e realizza il PEC adeguato alla personalità del singolo minore accolto, e comprendente iniziative, progetti e proposte che siano finalizzati alla sua armonica crescita psicofisica e socioeducativa.

In sintesi, il PEC consente l'individuazione di obiettivi di lavoro e definisce la progettazione ed il monitoraggio continuo degli stessi.

Il PEC deve essere aggiornato almeno ogni tre mesi. Le eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie in periodi diversi dovranno essere preventivamente concordate con il Servizio Sociale inviante cui rimane la titolarità e costante azione di verifica nella sua complessità.

In particolare si sottolinea la necessità di concordare tutti gli interventi che comportino per il minore un collocamento presso terzi, seppur temporaneo e saltuario. Il Concessionario cura l'aggiornamento della cartella personale per ogni minore accolto, la raccolta dei documenti obbligatori di carattere anagrafico, scolastico, sanitario e giudiziario, le relazioni educative, sanitarie e sociali, le annotazioni e le documentazioni sul PEC in atto, sulla situazione scolastica e sui rapporti con la famiglia e con gli altri servizi socio-sanitari o aggregativi.

Il Concessionario, ove necessario, si fa carico di ricostruire la storia anagrafica, scolastica, sanitaria del minore accolto attraverso la documentazione che il Servizio Sociale inviante riuscirà a reperire, e tramite l'ascolto del minore e di ogni altro soggetto significativo.

E' di competenza del Servizio Sociale inviante, in collaborazione con il Concessionario, la ricostruzione di una valutazione sociale complessiva, utilizzando strumenti e modalità previsti nel presente Articolo tenendo conto delle situazioni di emergenza o urgenza.

Il Concessionario è altresì tenuto alla redazione, nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente, del Progetto Educativo Individualizzato (pei), che deve essere regolarmente aggiornato e conservato nel fascicolo personale del minore.

Art. 7.1 Personale educativo

Il personale educativo addetto all'esecuzione del servizio di cui alla presente concessione, anche quello utilizzato per le sostituzioni, deve essere professionalmente qualificato, in possesso dei titoli di studio e dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso ai posti di educatore; deve inoltre aver svolto attività lavorativa presso comunità per minori, o comunque avere un'esperienza educativa analoga, accertata mediante apposito attestato.

Il Concessionario assicura la continuità di servizio del personale educativo impiegato, al fine di mantenere la qualità del servizio reso all'utenza, nel rispetto degli standard e per assicurare figure stabili di riferimento per l'utenza.

In caso di assenze del personale titolare deve comunque essere sempre garantito il rapporto numerico educatore/utente.

Il personale educativo viene coordinato da un Responsabile Coordinatore di Comunità, che dipende dal Concessionario.

Il Referente Coordinatore di Comunità del Concessionario riferisce in ordine alla gestione operativa ed educativa al referente incaricato di ASP IMMES e PAT.

Il personale educativo in particolare svolge le seguenti attività, con la supervisione del Coordinatore:

- Elabora, adottando una metodologia di lavoro in équipe, con la collaborazione del Coordinatore, il progetto educativo individualizzato;
- predispone, insieme al Coordinatore, l'organizzazione delle attività del minore e della comunità;
- realizza le attività previste per l'attuazione del progetto educativo, curando a tal fine anche l'organizzazione dei tempi della giornata e degli spazi a disposizione, nella prospettiva di favorire lo sviluppo di ogni singolo minore in relazione agli obiettivi fissati nel progetto educativo individualizzato, o in accordo con gli obiettivi individuati con il servizio inviante;
- cura l'alimentazione, l'igiene personale, l'abbigliamento, attività di tempo libero, di studio e il riposo di ogni minore, nel rispetto dei ritmi e bisogni psicologici e fisiologici, ma anche nel

- rispetto dell'equilibrio del gruppo e delle regole comunitarie, vigilando altresì sulla sua sicurezza;
- promuove e favorisce, ove possibile, il rapporto con i familiari, tutori e il contesto di provenienza;
- applica le disposizioni dell'autorità giudiziaria o del servizio sociale che ha in carico il minore;
- cura i rapporti con le Istituzioni del Territorio coinvolte nel progetto educativo (scuola, tribunale, servizi sociali e sanitari...)
- partecipa ai corsi di aggiornamento allo scopo di approfondire la propria professionalità;
- garantisce i trasporti dei minori, dall'accesso in struttura alla dimissione (attività ludico-ricreative, medico-sanitarie e rapporti familiari)
- documenta le attività svolte e cura la compilazione della cartella educativa del minore.

Il Concessionario deve prevedere corsi di formazione per il personale educativo con cadenza annuale. Dovrà, inoltre, conservare copia degli attestati nel fascicolo di ogni educatore che dovrà essere presente in struttura.

Prima dell'inizio dell'anno educativo (settembre/luglio), entro massimo il 31 luglio di ogni anno, il concessionario, coerentemente con i contenuti del progetto organizzativo ed educativo presentato ai fini dell'offerta tecnica, predispone la programmazione annuale e la trasmette al Concedente, che ha la facoltà di chiedere motivatamente al concessionario eventuali modifiche.

Lo stato di attuazione della programmazione annuale viene verificato tramite una relazione che il concessionario deve trasmettere per iscritto all'ASP IMMeS e PAT, nel mese di giugno.

Il Concessionario dovrà garantire agli operatori la possibilità di lavorare secondo modalità e logiche improntate all'interdisciplinarietà assicurando adeguato sostegno e supervisione nello svolgimento delle funzioni richieste.

A tal fine, il Concessionario dovrà prevedere iniziative di formazione professionale, supervisione clinica e pedagogica, riunioni periodiche di servizio nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale in materia di accreditamento come ulteriormente migliorati in sede di offerta di gara.

Art. 8 Monitoraggio, valutazione e riprogettazione

Il Concessionario provvederà:

- a) ad incontrare insieme ai Referenti ASP IMMeS e PAT, con cadenza almeno quadrimestrale, il Servizio Sociale inviante che ha in carico il caso unitamente ad altri eventuali soggetti impegnati sullo stesso, per una verifica ed eventuale ri-orientamento del progetto educativo;
- b) ad inviare agli Enti preposti e ad ASP IMMeS e PAT con cadenza annuale, oppure tempestivamente in caso di richieste urgenti da parte dell'Autorità Giudiziaria, una relazione complessiva sull'andamento dell'accoglienza;
- c) ad effettuare, alla conclusione del progetto, una valutazione finale congiunta attraverso un incontro dedicato, e documentare il raggiungimento dei risultati nelle aree di lavoro previste dal PEC.

Art. 9 Controlli

ASP IMMeS e PAT effettuerà una costante e continua valutazione e controllo sui servizi affidati e sul rispetto della presente Concessione, dei suoi allegati e degli standard di offerta.

Tutte le informazioni richieste dall'Ente affidante dovranno essere afferenti le operazioni gestite, potranno riguardare il monitoraggio di indicatori di qualità regolati dal Capitolato e ulteriori e degli eventuali standard migliorativi proposti dall'Affidatario in sede di offerta e/o altre fattispecie. Il ritardo

nell'adempimento degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l'Offerta da parte dell'Affidatario può comportare l'applicazione di una penale calcolata ai sensi dell'Art. 21.

Il Concessionario inoltre si obbliga a collaborare con ASP IMMeS e PAT e con le Amministrazioni di riferimento, con particolare riguardo ai controlli da queste ultime disposti sui servizi sulla base dei rapporti convenzionali in essere. In particolare il Concessionario dovrà fornire la massima disponibilità ai referenti delle Amministrazioni richiedenti o di soggetti terzi incaricati dei controlli. Eventuali inadempienze rilevate dalle Amministrazioni competenti che comporteranno l'applicazione di penali da questi ultimi nei confronti di ASP IMMeS e PAT in virtù dei rapporti convenzionali in essere saranno integralmente imputate al Concessionario, fatto salvo il maggior danno subito dal Concedente. ASP IMMeS e PAT potrà richiedere ogni dato informativo di suo interesse relativamente ai minori inviati ed accolti.

Le Amministrazioni competenti si riservano, inoltre, di mettere in atto controlli periodici sulla qualità dei servizi in rapporto ai fabbisogni e verifiche sul mantenimento dei requisiti e delle condizioni di accreditamento. Nel caso in cui le Amministrazioni adottino provvedimenti comportanti la cancellazione dall'elenco delle Unità di Offerta messe a disposizione per il convenzionamento e/o la revoca dell'accreditamento, ASP IMMeS e PAT oltre alla risoluzione per inadempimento potrà rivalersi sul Concessionario per i danni cagionati da tali atti dell'Amministrazione competente.

E' facoltà del Concedente effettuare, in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli al fine di verificare la rispondenza del servizio alle prescrizioni contrattuali.

Art. 10 Volontariato

E' ammesso il supporto di volontari nel rispetto dei principi di sussidiarietà orizzontale, purché iscritti ad un'organizzazione che abbia stipulato apposita Convenzione con il Concessionario secondo normativa regionale e nazionale vigente in materia di cui a Legge 266/91 e L.R. 22/93 e successive norme emanate od emanande. Il Concessionario è tenuto a vigilare sul comportamento dei volontari e sulla loro formazione e ad indicare puntualmente ad ASP IMMeS e PAT, nell'ambito delle comunicazioni, i nominativi dei volontari, nonché a predisporre un regolamento a cui i volontari dovranno attenersi che dovrà essere approvato da ASP IMMeS e PAT.

Il Concessionario dovrà, comunque, garantire con proprio personale il rapporto minimo operatori/utenti di cui al sistema di accreditamento come ulteriormente migliorato dal concessionario con la sua offerta.

Art. 11 Assicurazioni e responsabilità

Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità sia civile che penale per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto nell'ambito della propria organizzazione aziendale quanto nei confronti di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, inclusi i danni da incendio, da inquinamento, da tossinfezione alimentare.

A tal fine, il Concessionario sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa, con primario istituto assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto, per qualsiasi danno che il Concessionario possa arrecare ai suoi collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni da inquinamento, da tossinfezione alimentare, da trattamento dei dati personali, nonché i danni a persone o cose da incendi, esplosioni o scoppi anche derivanti da dolo e/o colpa grave del personale dipendente e anche per danni derivanti da colpa grave del personale dipendente dell'Azienda con rinuncia alla rivalsa verso l'Azienda medesima.

Il Concessionario si obbliga, pertanto, a stipulare specifica assicurazione R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) con esclusivo riferimento al servizio in questione con massimale per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00 con un numero di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla durata del servizio, anche a copertura dei seguenti rischi:

- infortuni subiti dai minori sia all'interno che all'esterno della struttura;
- danni arrecati al personale educativo, ai volontari nonché ad altri minori o a terzi, all'interno e all'esterno della struttura durante l'espletamento delle attività oggetto della convenzione;
- danni arrecati a beni e arredi di proprietà del Concessionario.

Il Concessionario provvederà altresì ad assicurare gli eventuali volontari, anche civili che collaborano presso la stessa ai sensi del precedente articolo.

Sezione RCT e RCT/O (Responsabilità Civile verso Terzi e verso i dipendenti collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa):

L'ASP IMMeS e PAT è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale del Concessionario durante l'esecuzione del servizio.

I massimali minimi di questa sezione devono essere € 3.000.000,00 per sinistro, con limite di € 3.000.000,00 per persona.

Le polizze di responsabilità civile dovranno prevedere la rinuncia esplicita dell'assicuratore nei confronti della Azienda a qualsiasi eccezione, in particolare al caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto all'art.1901 del c.c., nonché al caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del c.c.

Resta comunque ferma la totale responsabilità del Concessionario riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

Il Concessionario si impegna a consegnare all'Azienda copia originale della polizza contestualmente alla firma del contratto di concessione.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 3.000.000,00.

Art. 12 Corrispettivo da riconoscere al Concedente

Il Concessionario, oltre a dover sostenere tutti i costi e le spese per la gestione complessiva e globale delle n. 3 UdO oggetto di contratto, dovrà riconoscere all'ASP una percentuale sulla produzione annua, come derivante dalla percezione dei flussi tariffari in entrata sulla base degli effettivi indici di saturazione e da ogni altro utile conseguito, giusto quanto proposto in sede di offerta.

Rimane inteso che il Concedente, mantenendo la titolarità dei rapporti convenzionali, percepirà direttamente i flussi tariffari in entrata, emettendo in proprio nome e per proprio conto le relative fatture nei confronti delle Amministrazioni convenzionate od invianti sulla base del flusso informativo che fedelmente il Concessionario è tenuto a trasmettere con cadenza mensile. Per contro, al Concessionario verrà riconosciuta la quota di spettanza secondo i parametri di offerta economica proposti, giusto quanto previsto al successivo art. 13.

Art. 13 Remunerazione della concessione per il Concessionario

La controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto di ottenere il riconoscimento di quota parte delle tariffe delle prestazioni erogate e dei proventi effettivamente conseguiti in vigore di

Concessione, fatturando all'ASP la quota di propria spettanza al netto della percentuale riconosciuta al Concedente a titolo di corrispettivo della concessione di cui all'art. 12 che precede, come formulata in sede di offerta.

A tal fine si precisa che il valore stimato della presente concessione per tutta la durata del contratto (4 anni), pari a € 3.014.146,96, al netto dell'IVA, calcolato ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base della proiezione di periodo del fatturato medio indicativo dell'ultimo triennio (2017-2018-2019) è riferito alle tariffe ed ai proventi effettivamente percepiti quali corrispettivi per le prestazioni erogate dalle unità di offerta sociale per minori denominate pronto intervento IMMES 1 e 2 e Comunità educativa di Linate.

Rimane inteso, tuttavia, che il Concessionario non potrà vantare alcun diritto in ordine alla somma complessiva del servizio indicata quale valore stimato di concessione di cui all'art. 7 del Disciplinare, essendo tale parametro indicato solo a fini della definizione del perimetro economico stimato del contratto ed essendo prevista la valorizzazione dei servizi e la remunerazione della Concessione in favore del Concessionario sulla base delle giornate di accoglienza effettivamente erogate e delle relative tariffe applicate dalle Amministrazioni convenzionate in corso di Concessione.

Ai fini del corretto conteggio delle giornate di accoglienza, si rimanda alla regolamentazione vigente con gli Enti convenzionati od applicata dagli Enti invianti.

Le vacanze o attività esterne, previamente autorizzate da ASP IMMES e PAT e dall'Amministrazione comunale, organizzate dal Concessionario con proprio personale sono assimilabili alla presenza presso la struttura.

Art. 14 Compiti del Concessionario a supporto di ASP IMMES e PAT e fattore di sharing

Il Concessionario dovrà farsi parte attiva insieme ad ASP IMMES e PAT per il rinnovo dei rapporti convenzionali o contrattuali tra le Amministrazioni competenti e l'ASP IMMES e PAT da cui discende la presente concessione con particolare riferimento alla rideterminazione in aumento del corrispettivo riconosciuto dall'Amministrazione comunale o da altri Enti. In tal senso, le parti concordano che il corrispettivo unitario di cui al precedente articolo da riconoscere al Concessionario, sarà rideterminato a seguito dell'eventuale rinnovo o novazione dei rapporti convenzionali o contrattuali in essere in ragione di un fattore di condivisione calcolato secondo la seguente tabella:

Percentuale di aumento del corrispettivo rapporto convenzionale	Quota dello scaglione di aumento della retta spettante al Concessionario	Quota dello scaglione di aumento della retta spettante al Concedente
Nuovo corrispettivo minore a quello attuale	Possibile causa di recesso senza oneri per il Concessionario; in alternativa riduzione del corrispettivo unitario per adeguarsi al nuovo corrispettivo	0%
Corrispettivo invariato	0%	0%

Aumento del corrispettivo fino al 10%	25%	75%
Aumento del corrispettivo tra il 10% e il 25%	40%	60%
Aumento del corrispettivo tra il 25% e il 40%	50%	50%
Aumento del corrispettivo tra il 40% e il 50%	60%	40%
Aumento oltre il 50%	75%	25%

Rimane inteso che, ferma l'offerta presentata in sede di gara in relazione ai parametri tariffari vigenti al momento della partecipazione alla gara (come indicati all'art. 15.2 del Disciplinare di gar), le suddette percentuali verranno applicate esclusivamente sulla quota di maggiorazione intervenuta sulle tariffe.

In caso di convenzionamenti con nuove Amministrazioni che interverranno durante la vigenza della concessione ovvero di attivazione di nuovi rapporti contrattuali con enti terzi ai fini dell'invio di minori, si precisa che, fino ad una tariffa di €/die 90,00, il Concedente tratterrà la quota parte di spettanza come formulata dal Concessionario in sede di offerta economica, mentre, per l'eventuale porzione di tariffa superiore, si applicheranno i parametri tabellari di cui sopra.

A tal proposito, si ricorda che è attribuita al Concessionario la possibilità di interlocuzione, anche negoziale, con altri Enti per la definizione di nuovi rapporti convenzionali o inserimento in elenchi di Strutture disponibili per le tre UdO oggetto di Concessione, rimanendo ferma insindacabile facoltà del Concedente di ultimativa approvazione e perfezionamento, ad ogni conseguente effetto ostativo e dirimente.

La modifica o la novazione dei parametri remunerativi dovrà essere definita fra le parti con atto aggiuntivo al presente contratto e troverà applicazione a far data dall'avvio della nuova modalità di remunerazione da parte del Comune o di altri Enti invianti, con conseguente recupero delle eventuali somme non corrisposte tra la data di decorrenza del nuovo sistema alla data di definizione dell'atto aggiuntivo da effettuarsi nella prima fattura utile.

Art. 15 Fatturazione

ASP IMMeS e PAT, in qualità di titolare dei rapporti convenzionali, procederà alla fatturazione nei confronti delle Amministrazioni convenzionate od invianti in relazione alle prestazioni erogate dalle UdO con cadenza trimestrale sulla base dei flussi informativi e delle rendicontazioni predisposte dal Concessionario con cadenza mensile. A sua volta, il Concessionario procederà alla fatturazione nei confronti del Concedente con cadenza trimestrale posticipata rispetto al trimestre di fatturazione del Concedente stesso.

In particolare verranno effettuate le seguenti fatturazioni trimestrali:

Data di fatturazione	Trimestre su cui effettuare il calcolo del corrispettivo dovuto
10° giorno del quinto mese dell'anno t	1° trimestre dell'anno t
10° giorno dell'ottavo mese dell'anno t	2° trimestre dell'anno t
10° giorno dell'undicesimo mese dell'anno t	3° trimestre dell'anno t
10° giorno del secondo mese dell'anno t+1	4° trimestre dell'anno t

In caso di fatturazione da parte di ASP IMMeS e PAT nei confronti delle Amministrazioni convenzionate o invianti di acconti e saldi, si procederà parimenti con il criterio di cui sopra dalla data di fatturazione del Concedente.

Ai sensi dell'art. 1 – commi 209-213 – della Legge 247/2007 (Legge Finanziaria 2008) e relativi provvedimenti attuativi, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni deve essere effettuata in forma elettronica con l'osservanza del D.Lgs. 52/2004 e del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005.

La fatturazione del Concessionario dovrà essere preventivamente autorizzata da ASP IMMeS e PAT a seguito della ricezione entro il giorno venti del mese successivo al trimestre di riferimento del report riepilogativo in formato excel relativo alle presenze registrate nel trimestre di riferimento e contenente il calcolo del corrispettivo dovuto al netto delle eventuali penalità determinate per il trimestre di riferimento da ASP IMMeS e PAT.

Il Responsabile del Procedimento, coadiuvato dai soggetti deputati alla verifica della corretta esecuzione delle prestazioni rese, autorizzerà la liquidazione della fattura. Il pagamento verrà effettuato, previa verifica della regolarità delle prestazioni svolte, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura, ovvero entro il termine massimo di 30 giorni dalla data delle verifiche previste dalla legge ai fini dell'accertamento della conformità della prestazione, qualora il tempo necessario per l'espletamento di tali verifiche non consenta il pagamento entro il predetto termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico con spese e/o costi connessi a carico dell'aggiudicatario, su Conto Corrente segnalato dallo stesso aggiudicatario che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.

Rimangono comunque ferme e vincolanti le specifiche regole contabili e modalità di fatturazione definite dalle Amministrazioni convenzionate od invianti, che il Concessionario è tenuto ad osservare anche in relazione ai modi e termini di fatturazione nei confronti dell'ASP IMMeS e PAT.

Split Payment

La legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha introdotto lo split payment che ha modificato il DPR n. 633/72 disciplinante l'applicazione dell'IVA, che prevede che le Pubbliche Amministrazioni effettuino il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazione di servizi dei fornitori versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorchè regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario. A tal scopo le fatture dovranno riportare la seguente dicitura:

“L’IVA esposta in fattura deve essere versata all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter DPR 633/72”.

La norma prevede l’esclusione dello split payment per i fornitori esteri, i componenti del Collegio Sindacale privi di partita IVA.

Dal 31.03.2015 vige l’obbligo della fatturazione elettronica.

Il Codice Univoco Ufficio (individuabile anche sul sito www.indicepa.gov.it) per invio delle fatture all’ASP IMMES E PAT è il seguente: UF7CN6

Art. 16 Tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

L’aggiudicatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, fornendo alla stazione appaltante tutti i dati richiesti dalla legge per garantire il rispetto degli impegni assunti.

In particolare l’aggiudicatario si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto di cui trattasi, uno o più correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 comma 1 e 7, del D.lgs. 136/2010 e s.m.i.

Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all’ASP IMMeS e PAT, per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG assegnato dall’ASP IMMeS e PAT, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall’art. 3, comma 3, della Legge 136/2010 e s.m.i.

La stazione appaltante nel caso in cui si verifichi in contraddittorio con l’aggiudicatario l’inadempimento degli obblighi di cui all’art. 3 della citata Legge n. 136, può procedere alla risoluzione del contratto sottoscritto dandone comunicazione con lettera raccomandata.

L’aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al rapporto contrattuale in essere, a pena di nullità dei citati contratti, l’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., munendola di clausola risolutiva espressa da attivarsi nel caso di accertato inadempimento degli obblighi di tracciabilità, restando obbligato, in tale evenienza, a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante; uguale impegno dovrà essere assunto dai subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto stipulato con l’aggiudicatario.

Art. 17 Inadempienze e penali

In caso di negligenze o inadempienze riguardanti i contenuti del presente Capitolato e, comunque, la regolare e corretta gestione del servizio oggetto di concessione, ASP IMMeS e PAT, oltre ad applicare le penali previste dal presente articolo ed eventualmente risolvere la convenzione ai sensi di legge e del successivo art. 18, si riserva la facoltà di adottare gli interventi più appropriati al fine di rimuovere/superare le problematiche emerse.

In caso di inadempimento ovvero adempimento parziale delle prestazioni e obbligazioni, sarà applicata una penalità il cui importo variabile sarà determinato a seconda della tipologia dell’inadempimento e/o del ritardo dell’adempimento. Si riporta di seguito un elenco non esaustivo di penali previste per inadempimenti e/o ritardi nell’esecuzione della prestazione, riservandosi in ogni caso la facoltà di

applicare penali, anche per casi non contemplati nel seguente elenco, entro la somma massima di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascuna penalità, procedendo a specifica valutazione delle singole situazioni rilevate:

- a) mancata sostituzione del personale assente, fermo l'ineludibile obbligo del Concessionario di garantire gli standard inderogabili del servizio: euro 350,00 per ogni giorno di assenza;
- b) reiterato turn over del personale (più di cinque volte in un anno, anche riferite a figure professionali diverse): euro 350,00 per ciascuna sostituzione eccedente le 5 concesse;
- c) per ogni mancata condivisione e comunicazione di atti amministrativi sostanziali nei confronti del Concedente ovvero delle Autorità amministrative competenti, rimanendo inteso che, in caso di erogazione di sanzioni in conseguenza di tale omissione, il Concessionario, oltre al pagamento della penale individuata, sarà obbligato a tenere indenne e manlevare il Concedente dagli oneri economici derivanti: euro 300,00 per ciascuna omissione;
- d) per ogni contestata negligenza del Concessionario in conseguenza della quale si sia verificata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori accolti: € 1.000,00 per ciascuna fattispecie rilevata;
- e) per ogni contestazione concernente altri disservizi e inefficienze imputabili al Concessionario: € 500,00;

Prima dell'applicazione di qualsiasi penale, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate per iscritto a mezzo Posta certificata all'Ente Concessionario che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla data di ricevimento della contestazione mediante PEC.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni ASP IMMeS e PAT procederà all'applicazione delle sopracitate penali mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del trimestre nel quale è assunto il provvedimento definitivo di applicazione della penale.

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, compresa l'impossibilità a garantirne il regolare e corretto svolgimento, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto "*ipso facto*" e "*de jure*", mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R., incamerando la cauzione definitiva di cui all'art. 23 a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l'accertamento dei maggiori danni.

In casi meno gravi il Concedente si riserva comunque la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità suindicate quando, dopo aver intimato almeno due volte all'aggiudicatario, a mezzo PEC, una più puntuale osservanza degli obblighi di contratto, questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli o non abbia prodotto controdeduzioni accettate, se richieste.

Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente Capitolato con le modalità ed entro i termini previsti e necessarie per la regolare e corretta esecuzione del servizio, il Concedente potrà ordinare ad altro Operatore l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Concedente.

Art. 18 Organico

Fermo il rispetto degli standard gestionali e dei rapporti di minutaggio di cui alle vigenti normative, la consistenza numerica dell'organico e le figure professionali indicate nel progetto di organizzazione presentato dal Concessionario in sede di offerta dovranno rimanere costanti per tutta la durata della concessione.

Dovrà essere sempre assicurata la presenza dell'organico minimo di forza lavoro nei diversi orari di funzionamento dei servizi, a totale garanzia della regolarità prestazionale.

Art. 19 Obblighi in materia di personale

Il Concessionario dovrà attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori che costituiscono oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti nei contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo che dovesse venire successivamente stipulato per la categoria stessa.

Il Concessionario è, pertanto, tenuto ad osservare tutte le leggi che disciplinano i contratti di lavoro, la prevenzione, l'antifortunistica e le leggi antinquinamento.

Ogni prestazione inerente il servizio di cui trattasi, (ad eccezione, eventualmente, dei servizi accessori o garantire attraverso sub-contratti nei limiti di legge) deve essere svolto da personale alle dipendenze del Concessionario.

Il Concessionario si obbliga inoltre a esibire, in qualsiasi momento e a semplice richiesta dell'ASP IMMES e PAT, le ricevute mensili sia degli stipendi pagati sia dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito ai servizi. Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l'ASP IMMES e PAT segnalerà la situazione al competente Ispettorato del lavoro.

Il Concessionario è tenuto altresì a fornire – e mantenere aggiornato – un elenco nominativo del personale addetto ai servizi di cui trattasi, con i dati anagrafici, la qualifica, le modalità di impiego, agli orari di lavoro, e gli estremi dei documenti di lavoro, assicurativi.

Per il servizio di gestione dei bar, gli addetti (Regolamento CE 852 del 2004) devono avere adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa ed essere aggiornati con periodicità biennale. Il concessionario, in sede di stipulazione del contratto, dovrà produrre attestato comprovante la formazione degli addetti.

Ove necessario, il Concessionario dovrà fornire a tutto il personale impegnato nell'espletamento dei servizi oggetto del presente CSA, indumenti di lavoro come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene (DPR 327/1980 art. 42 e L. 81/2008 e s.m.i.) da indossare durante le ore di servizio.

Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato e formato, a spese del Concessionario, sulle tecniche di primo soccorso e, più in generale, relative ai diversi servizi richiesti, sull'igiene, sulla sicurezza e prevenzione. Tutto il personale impiegato nell'attività oggetto della concessione deve essere in grado di comprendere e parlare la lingua italiana in relazione ai compiti assegnati.

Il Concessionario dovrà prevedere la sostituzione del personale assente per congedo, malattia o ferie in modo da garantire la continuità del servizio, che dovrà sempre essere efficiente.

In caso di scioperi e/o assemblee sindacali interne e/o esterne, trattandosi di servizio di pubblica utilità, si rimanda a quanto previsto dalla L. 146/90, che prevede l'obbligo da parte del Concessionario di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL per quanto riguarda i contingenti di personale.

Il Concessionario applicherà, in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali. Il Concessionario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 giorni, a segnalare all'Azienda la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale, e dovrà garantire, anche in tali circostanze, la reperibilità del referente.

I servizi di cui trattasi devono essere svolti da personale del Concessionario il quale deve essere tecnicamente preparato e fisicamente idoneo. Esso non dovrà avere età inferiore agli anni 18 né superiore a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia e dovrà essere di sicura moralità. Per ciascun

elemento operante presso le UdO, dovrà essere prodotto il certificato di Carichi Pendenti e il certificato del Casellario Giudiziale.

In particolare il personale del Concessionario è tenuto a:

- ✓ un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione e di rispetto per la peculiare condizione nella quale viene effettuato il servizio;
- ✓ osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, vigenti in relazione al contesto in cui opera;
- ✓ non distribuire generi diversi da quelli oggetto del servizio e debitamente ammessi.

Il Concessionario deve sostituire, a semplice richiesta dell'ASP IMMES e PAT, o di propria iniziativa, quegli elementi che diano motivo di lagnanze sul piano professionale – comportamentale, del rendimento e della mancata ottemperanza alle norme del presente Capitolato.

Art. 20 Obblighi contrattuali relativi alle norme di sicurezza

Il Concessionario dovrà attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Il Concessionario dovrà inoltre essere in regola relativamente agli aspetti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali, nonché aver assolto a tutti gli obblighi derivanti dall'art. 28 del D.lgs. 81/08 e gli allegati di riferimento, in tal modo sollevando da ogni riferibile responsabilità il Concedente.

Il Concessionario dovrà garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto di concessione, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste.

Il Concessionario dovrà, inoltre, attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

Il Concessionario è obbligato alla integrale osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro contenute, in particolare, nel D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto di affidamento, in quanto applicabili.

Il Concessionario dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'ASP, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

I rischi da interferenza e gli eventuali costi a carico del Concessionario saranno valutati con il Concessionario medesimo in relazione al progetto tecnico presentato, con attività di coordinamento funzionale alla definizione di tutta la necessaria documentazione prodromica alla stipula del contratto ed al rispetto della normativa di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Rimane inteso che, in ragione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico da Covid-19, il Concessionario è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie alla gestione ed al contenimento della diffusione dell'infezione correlate alla specifica attività esercitata in coerente attuazione della disciplina normativa vigente e che verrà adottata.

Art. 21 Piano di evacuazione

Il Concessionario, entro trenta giorni dall'inizio del servizio, deve predisporre un piano di allontanamento repentino dai centri di pericolo nell'eventualità di incidenti casuali quali terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti.

A tal fine il Concessionario dovrà effettuare una mappatura dei locali con un piano prestabilito e verificato di fuga nel massimo della sicurezza, certificando gli eventuali addestramenti. Copia di tale documento deve essere tempestivamente trasmessa all'ASP IMMeS e PAT.

Art. 22 Licenze ed autorizzazioni

Il Concessionario deve provvedere all'acquisizione, qualora necessario, dei pareri preventivi, delle autorizzazioni sanitarie, delle licenze e di quanto altro richiesto dalla normativa per l'espletamento del servizio richiesto dal presente Capitolato. I suddetti documenti devono, per quanto non di competenza del Concedente, essere intestati al Concessionario. Ai fini della coerente predisposizione di tutta la documentazione necessaria al regolare e corretto svolgimento del servizio, anche relativamente alle prescrizioni normative, è prevista attività di coordinamento tra le parti da effettuarsi entro 45 giorni dalla data di aggiudicazione.

Il Concessionario dovrà osservare la normativa nazionale nonché tutte le normative regionali e comunali relative all'esercizio ed all'accreditamento delle unità di offerta sociali residenziali per minori.

Art. 23 Garanzia definitiva

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l'esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una cauzione od una garanzia fidejussoria secondo quanto previsto dall'art. 103 del Decreto Legislativo 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale. L'importo della garanzia è comunque soggetto alle riduzioni previste *ex lege*.

Fermo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia nei termini di legge e, comunque, in quelli disposti dal Concedente in esito all'aggiudicazione, determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, della cauzione provvisoria di cui all'art. 10 del disciplinare di gara. La garanzia dovrà avere validità almeno pari alla durata del contratto.

Art. 24 Stipulazione del Contratto e Documenti che faranno parte integrante del Contratto

La stipulazione del contratto avverrà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto stabilito dalla legge in materia.

Faranno parte integrante del contratto:

- ✓ il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- ✓ il Disciplinare di gara e relativi allegati;
- ✓ l'offerta tecnica ed economica dell'Operatore Economico;
- ✓ copia della polizza R.C. citata nel presente Capitolato;
- ✓ la cauzione definitiva;
- ✓ D.U.V.R.I.;
- ✓ elenco nominativo dei referenti coordinatori di ciascuna UdO e del personale da adibire al servizio con la relativa qualifica, proposto in sede di gara, nonché attestato comprovante la formazione e l'abilitazione degli addetti;
- ✓ l'atto di nomina del Responsabile unico di cui all'art. 5 del presente Capitolato con allegata documentazione comprovante l'idoneità al ruolo;

Art. 25 Risoluzione

1. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 108, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nei casi previsti all'art. 108 – comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiori a € 5.000,00.
3. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:
 - a. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
 - b. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
 - c. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
 - d. subappalto non autorizzato;
 - e. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
 - f. ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
 - g. il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione;
 - h. interruzione del servizio senza giustificato motivo;
 - i. cancellazione dal registro delle Unità di Offerta accreditate e/o dagli Elenchi delle Unità di Offerta messe a disposizione per il convenzionamento;
 - j. per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
 - k. ulteriore inadempienze del Concessionario dopo la comminazione di n. 5 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno solare o n. 10 infrazioni, anche non consecutive, per tipologie di inadempienze diverse;
 - l. cessione del contratto a terzi;
 - m. per motivi di pubblico interesse;
 - n. inosservanza delle norme igienico sanitarie nella conduzione delle strutture affidate al Concessionario per l'esecuzione dei servizi richiesti;
 - o. interruzione totale o parziale del servizio senza giustificato motivo;
 - p. destinazione dei locali affidati al Concessionario ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato speciale d'oneri;
 - q. mancato impiego del numero di unità lavorative dichiarate in sede di offerta e relativo monte ore superiori a 10 giorni solari;
 - r. mancato rispetto del monte ore giornaliero e settimanale previsto in sede di offerta;

In ognuna delle ipotesi sopra previste, l'ASP IMMES e PAT non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

I rimborsi per i danni provocati e le penalità inflitte, saranno trattenuti sulla fattura in pagamento.

In ogni caso è fatto salvo il diritto di ASM IMMES PAT di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 26 Risoluzione per reati accertati

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'Affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e agli articoli 2 e seguenti della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 6 e art. 67 del d.lgs. 159/11), ovvero sia intervenuta sentenza di

condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'art. 51, commi 3bis e 3quater c.p.p., dagli artt. 314, primo comma, 316, 316bis, 317, 318, 319, 319ter, 319quater e 320 c.p., nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, ASP IMMeS e PAT, in relazione allo stato dei servizi e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, procede alla risoluzione del Contratto.

Nel caso di risoluzione di cui al presente articolo, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento anticipato del Contratto.

Art. 27 Effetti della risoluzione

Nei casi in cui sia esercitata la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. l'ASP IMMeS e PAT assumerà l'esercizio diretto dei servizi in concessione ovvero provvederà ad affidarne la prosecuzione ad altri.

Allo scopo di limitare i danni provocati dall'inadempimento del Concessionario quest'ultimo dovrà lasciare in uso all'ASP IMMeS e PAT tutte le attrezzature di cui dispone, in proprietà o ad altro titolo per l'esecuzione del contratto per un periodo di 90 gg. a partire dalla data di risoluzione del contratto.

Art. 28 Sub-affidamenti e divieto di cessione del Contratto

Il sub-affidamento del servizio è consentito solo previa autorizzazione di ASP IMMeS e PAT, nel rispetto dell'Offerta e della normativa vigente, nei limiti e con le modalità stabilite in conformità a quanto disposto dall'art. 105 e 174 del D.lgs. 50/16, a soggetti idonei, che siano in possesso delle necessarie abilitazioni, nonché titolari dei necessari titoli. Sono comunque fatte salve le speciali fattispecie consentite dalle norme vigenti. Il sub-affidamento decade al venir meno, per qualunque motivo, dell'efficacia dell'affidamento di cui al Contratto. Ogni inadempimento definitivo degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l'Offerta da parte dell'Affidatario può comportare l'applicazione di una penale calcolata ai sensi dell'Articolo 17.

Qualora il Concorrente intenda avvalersi dell'istituto del sub-affidamento dovrà indicare all'atto dell'Offerta la/e parte/i di servizio che intende sub-affidare. In caso di sub-affidamento di quote di servizi/attività l'Affidatario è obbligato a inserire nel relativo sub-contratto, a pena di nullità dello stesso, un'apposita clausola con cui il sub-Affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla citata L. 136/10. Al fine di consentire Ad ASP IMMeS e PAT di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 9, della L. 136/10, l'Affidatario dovrà trasmettere ad ASP IMMeS e PAT copia del sub-contratto.

I pagamenti relativi alle operazioni eseguite dal sub-Affidatario verranno effettuati dall'Affidatario secondo modalità conformi al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e in particolare tramite il conto corrente dedicato comunicato all'Amministrazione. L'Affidatario è obbligato a trasmettere ad ASP IMMeS e PAT, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al sub-Affidatario.

L'Affidatario resta comunque responsabile di ogni impegno e di ogni obbligo contrattuale, ai sensi di quanto previsto nel Contratto, garantendo in modo particolare il mantenimento dei livelli qualitativi. L'Affidatario conserva in ogni caso la titolarità e la responsabilità dei servizi/attività affidati, nei confronti del Comune e dell'utenza.

È fatto divieto di cessione, totale o parziale, e a qualunque titolo, del Contratto da parte dell'Affidatario, pena l'immediata risoluzione dello stesso, incameramento della cauzione definitiva salvo ulteriore risarcimento del maggior danno.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che i concorrenti all'atto dell'offerta indichino le parti di servizio che intendono subappaltare;
- che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso il Concedente almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Concedente, l'appaltatore trasmetta contestualmente dichiarazione nei modi e nei termini di legge attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 D.Lgs 50/2016 e di ordine speciale richiesti dal presente capitolato.

Qualora l'aggiudicatario intendesse procedere con l'affidamento in subappalto è comunque tenuto a formulare per iscritto apposita richiesta di autorizzazione alla S.A. ed attendere la conseguente risposta.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Art. 29 Recesso dal contratto

Il Concedente, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159 ed ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto per comprovati motivi di pubblico interesse, con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi per iscritto al Concessionario.

Il Concedente si riserva, inoltre, il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, senza riconoscimento di alcun indennizzo, onere o compenso di sorta, nei seguenti casi:

- a) qualora, nel corso della validità del contratto il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99, aggiudicasse una procedura di gara per la concessione e gestione di servizi oggetto della presente gara a condizioni economiche più vantaggiose e il Concessionario non sia in grado di praticare almeno tali condizioni;
- b) qualora, durante la vigenza del contratto, fosse attivata una convenzione per la medesima ed identica concessione oggetto del presente appalto, da parte dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia (ARCA), in conformità alle linee di indirizzo fornite dalla DGR n. IX/2633 in data 06.11.2011 in materia di acquisti delle Aziende Sanitarie e confermate con successiva DGR n. IX/4334 in data 26.10.2012;
- c) in qualsiasi momento di vigenza del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi della vigente normativa antimafia. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, il Concessionario è obbligato a comunicare all'Azienda le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni dei soci – per le società semplici e in nome collettivo – o dei soci accomandatari – per le società in accomandita semplice – o componenti dell'organo di amministrazione), entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- d) qualora venisse riscontrata la violazione, da parte del Concessionario, del Patto di Integrità aziendale.
- e) in caso di mancato rinnovo della convenzione principale fra Comune di Milano e ASP IMMES e PAT anche solo per le Unità di cui alla presente concessione senza che nulla il concessionario abbia a che pretendere;

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso ASP IMMeS e PAT si obbliga a pagare all'Ente Concessionario le prestazioni già eseguite da quest'ultimo al momento in cui diviene efficace il recesso.

Art. 30 Rifusione danni e spese

Il Concessionario dovrà rifondere all'Amministrazione concedente il pagamento di somme ingiuntele a titolo di sanzioni comminate da organi esterni di vigilanza in dipendenza delle prestazioni in contratto, con risarcimento di ogni ulteriore danno. Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni, l'Ente potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'appaltatrice o sull'eventuale deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'affidataria è obbligata a reintegrare il deposito cauzionale di cui l'Amministrazione si è avvalsa, a semplice richiesta scritta della stessa, entro 10 giorni dalla data di notificazione della richiesta stessa. L'inadempienza sarà causa di risoluzione del contratto.

Art. 31 Spese, Imposte e Tasse

Tutte le spese imposte e tasse inerenti al contratto, compresa la tassa di registrazione del contratto stesso, ove prevista, sono a carico dell'aggiudicatario, nonché le spese di pubblicazione del bando e relativi avvisi di aggiudicazione (GURI, 2 quotidiani regionali, 2 quotidiani nazionali, sarà data copia delle fatture pagate dall'Azienda).

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Amministrazione entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 10.000,00 oltre IVA.

L'Amministrazione concedente comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono altresì a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Art. 32 Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità Morale

L'ASP IMMeS e PAT informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento Aziendale adottato con DG/43 del 31.05.2019 e successive Raccomandazioni integrative reperibili sul sito istituzionale al seguente indirizzo: www.iltrivulzio.it alla sezione amministrazione trasparente-altri contenuti-Prevenzione della Corruzione_Responsabile della Prevenzione della Corruzione, quale dichiarazione di valori, l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'Ente, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.). Tutti i fornitori, quali soggetti terzi, sono tenuti nei rapporti con l'ASP IMMeS e PAT ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice Etico Comportamentale, cosiccome nel Patto di Integrità Morale, Allegato n. 5 al Disciplinare di gara, tenendo presente che la violazione degli stessi comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell'ASP IMMeS e PAT di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

Art. 33 Trattamento dei Dati

In relazione all'esecuzione del Contratto il Contraente è tenuto all'osservanza delle previsioni del GDPR e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. ed è Responsabile del trattamento dei dati personali nei casi in cui l'esecuzione del Contratto comporti il trattamento di dati personali da parte dello stesso Contraente per

conto del Pio Albergo Trivulzio, con conseguente nomina a Responsabile ai sensi delle previsioni che seguono.

La nomina a Responsabile del trattamento verrà formalizzata in apposito atto successivo alla stipula del presente Contratto. Nello stesso atto verranno esplicitati i compiti del Responsabile e le sue responsabilità.

Oltre agli obblighi di legge relativi alla protezione e alla riservatezza dei dati personali il Contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati personali e le informazioni anche di carattere non personale, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli o condividerli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione (o trattamento) a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale o per il diverso tempo (anche maggiore) prescritto dalla normativa di riferimento.

Il Contraente procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite da Pio Albergo Trivulzio. In mancanza di istruzioni formali o in caso di istruzioni non chiare o incomplete, il Contraente dovrà farsi parte diligente richiedendo al Titolare specifiche istruzioni integrative per disciplinare ogni attività di trattamento che intenda o debba eseguire. In mancanza di adeguate specificazioni, il Contraente si impegna, in ogni caso, ad attuare nel trattamento un comportamento rispettoso dei principi di legge, diligente, corretto e rispondente allo stato dell'arte dei requisiti per l'attuazione di sistemi di gestione della sicurezza dell'informazioni

I dati personali del Contraente sono conservati per tutta la durata del Contratto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti di Pio Albergo Trivulzio; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

Si intende qui richiamata l'informativa di cui al bando e alla documentazione di gara.

Art. 34 Disposizioni finali

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato e negli atti di gara, l'Affidatario avrà l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti e alle società/imprese sub-affidatarie le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che possono essere emanate in vigore del Contratto, comprese le norme regolamentari o le ordinanze municipali aventi rapporto con le operazioni oggetto del presente affidamento. Per tutto quanto non disciplinato da legge (o da regolamenti, provvedimenti amministrativi) e dal Contratto, l'Affidatario sarà tenuto a svolgere le prestazioni richieste in osservanza al principio di buona fede contrattuale.

L'Affidatario si considererà, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza degli immobili e del servizio affidati in gestione. A tal fine, infatti, per una più ampia conoscenza dell'attuale gestione dei servizi/attività ora oggetto di affidamento – anche per gli effetti di cui al comma precedente – ogni Concorrente è tenuto a effettuare, prima della redazione dell'Offerta, il sopralluogo/data-room nel modo più accurato possibile.

L'Affidatario è inoltre impegnato a monitorare e rispettare tutte le deliberazioni, ordinanze e altri provvedimenti che possano comportare variazioni della situazione iniziale; di ogni atto dovesse intervenire con effetti sull'effettuazione delle operazioni affidate l'Affidatario dovrà dare tempestiva informazione ad ASP IMMeS e PAT. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, nel capitolato, nel bando e negli altri documenti di gara valgono le disposizioni regolamentarie e legislative in materia.

Art. 35 Normativa di riferimento

Il Concessionario è tenuto alla esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia

comprese quelle che potessero essere emanate nel corso del contratto.

Il Concessionario dovrà eseguire i lavori, i servizi e le prestazioni contrattualmente affidate nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di:

- gestione dei servizi affidati;
- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- assunzioni obbligatorie e patti sindacali;
- superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- sicurezza degli impianti di qualsiasi tipo;
- collaudi e certificazioni delle opere eseguite;
- autorizzazioni da parte del Comune;
- autorizzazioni igienico - sanitarie;

Per tutto quanto non sia stabilito o comunque non sia in contrasto con le norme del presente contratto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.

L'esecuzione del servizio è soggetta all'osservanza delle norme del presente contratto, del capitolato, nonché dalle norme contenute:

- nei regolamenti, gli usi e le consuetudini della Stazione Appaltante, per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa;
- nelle Leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, provinciali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con il servizio, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate durante il corso dei servizi.

Art. 36 Foro Competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

Il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Rossana Coladonato

Il presente capitolato si compone di n. 36 articoli, per un totale complessivo di 37 pagine.

Allegati al presente Capitolato:

Allegato n. 1: Convenzione tra il Comune di Milano – Area Residenzialità – e l'ente concessionario Azienda di Servizi Alla Persona Istituti Milanese Martinetti e Stelline e Pio Albergo Trivulzio per Unità d'Offerta Residenziali per Minori iscritte negli elenchi delle UdO messe a disposizione del Comune di Milano per il Convenzionamento;

- Allegato n. 2: Planimetria e rappresentazione Comunità Educativa di Linate;
- Allegato n. 3: Planimetria Casa 4 presso Istituto Frisia di Merate (LC) a fini SCIA;
- Allegato n. 4: Planimetria Casa 4 presso Istituto Frisia di Merate (LC) a fini CILA;
- Allegato n. 5: Tabella riepilogativa *“Stima costi annuali di funzionamento e per principali contratti di servizi e forniture sulla base del trend di spesa anno 2019”*.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MILANO – AREA RESIDENZIALITA' - E L'ENTE GESTORE AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO PER UNITA' D'OFFERTA RESIDENZIALE PER MINORI ISCRITTE NEGLI ELENCHI DELLE UDO MESSE A DISPOSIZIONE DEL COMUNE DI MILANO PER IL CONVENZIONAMENTO

Tra

Comune di Milano (in seguito Amministrazione Comunale) con domicilio fiscale in Milano, Piazza della Scala n. 2 - C.F. 01199250158, rappresentato dalla Dott.ssa Daniela Fabbri in qualità di Direttore dell'Area Residenzialità,

e

Ente Gestore AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO (in seguito Ente Gestore) con sede legale in MILANO, Via Marostica n. 8 – C.F. 04137830966 – P.IVA 04137830966 rappresentato da Claudio Vito Sileo in qualità di Legale Rappresentante

P R E M E S S O C H E

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1314 del 28.07.2017, sono state approvate le linee di indirizzo per l'aggiornamento del sistema di accreditamento delle unità di offerta residenziale per minori e per la stipula di convenzioni attraverso la formazione di elenchi di unità di offerta residenziale rivolte a minori;
- con Determinazione Dirigenziale n. 254 del 21.08.2017 dell'Area Residenzialità, è stato approvato l'Avviso Pubblico finalizzato alla creazione di un "Registro di Unità di offerta residenziale per minori accreditate situate sul territorio del Comune di Milano" e di un "Elenco di Unità di offerta residenziale per minori ubicate sul territorio del Comune di Milano messe a disposizione al convenzionamento";
- con Determinazione Dirigenziale n. 129 del 06.03.2018 dell'Area Residenzialità, è stato

approvato il “Registro di Unità di offerta residenziale per minori accreditate situate sul territorio del Comune di Milano” e lo schema di Patto di accreditamento che è stato stipulato con gli enti gestori delle UDO accreditate;

- con Determinazione Dirigenziale n. 275 del 08.06.2018 dell’Area Residenzialità, è stato approvato l’aggiornamento del “Registro di Unità di offerta residenziale per minori accreditate situate sul territorio del Comune di Milano”;
- con Determinazione Dirigenziale n. 291 del 12.06.2018 dell’Area Residenzialità, è stato approvato l’“Elenco di Unità di offerta residenziale per minori ubicate sul territorio del Comune di Milano messe a disposizione per il convenzionamento”;
- con Determinazione Dirigenziale n. 302 del 18.06.2018 dell’Area Residenzialità, è stato approvato lo schema di convenzione da adottare per disciplinare i rapporti con gli enti gestori delle Unità di offerta residenziale per minori;
- con Determinazione Dirigenziale n. 332 del 09.10.2017 dell’Area Residenzialità, è stato approvato l’Avviso Pubblico finalizzato alla creazione di un Elenco di Unità di offerta residenziale per minori ubicate fuori dal territorio del Comune di Milano messe a disposizione per il convenzionamento;
- con Determinazione Dirigenziale n. 308 del 21.06.2018 dell’Area Residenzialità, è stato approvato l’“Elenco di Unità di offerta residenziale per minori ubicate fuori dal territorio del Comune di Milano messe a disposizione per il convenzionamento”;
- le Unità di offerta sotto indicate sono iscritte nell’“Elenco di Unità di offerta residenziale per minori ubicate sul territorio del Comune di Milano messe a disposizione per il convenzionamento”:

➤ **COMUNITA’ EDUCATIVA:**

- Comunità Educativa I.M.M.eS. Alfieri
- Comunità Educativa I.M.M.eS. di Prima Accoglienza
- Comunità Educativa I.M.M.eS. Poma
- Comunità Educativa I.M.M.eS. Curtatone
- Servizio di Pronto Intervento I.M.M.eS. 1
- Servizio di Pronto Intervento I.M.M.eS. 2

➤ **ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA:**

- Pensionato Femminile I.M.M.eS.

- l' Unità di offerta sotto indicata è iscritta nell' "Elenco di Unità di offerta residenziale per minori ubicate fuori dal territorio del Comune di Milano messe a disposizione per il convenzionamento":

➤ **COMUNITA' EDUCATIVA:**

- Comunità Educativa I.M.M.eS. Linate
- è in corso la verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Dlgs n. 50/2016; qualora dai controlli effettuati emergano motivi di esclusione, la presente convenzione verrà risolta

RITENUTA LA PREMESSA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MILANO E L'ENTE GESTORE COME SOPRA RAPPRESENTATI

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto i servizi residenziali socioeducativi a favore dei bambini¹ in carico alla Civica Amministrazione, ospiti presso le unità di offerta accreditate indicate in premessa.

Art. 2 - DURATA

La presente convenzione ha durata triennale a far tempo dal 1 luglio 2018.

Art. 3 – CARATTERI DISTINTIVI DELL'ACCOGLIENZA RESIDENZIALE

L'Ente Gestore, nel rispetto delle "Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni" approvate dalla Conferenza Unificata Stato Regioni in data 14 dicembre 2017, assicura a ciascun bambino un servizio di accoglienza residenziale "a dimensione familiare", adeguato alle sue necessità e garantisce le seguenti funzioni genitoriali:

¹ Il termine "bambino" identifica tutti i soggetti da 0 a 18 anni come definiti all'art. 1 della "Convention on the Rights of the Child" - 1990

- accudimento quotidiano di qualità e calibrato sulle fasce di età;
- accompagnamento allo sviluppo personale psico-fisico-intellettuale e relative competenze motorie, cognitive, affettive e relazionali;
- sviluppo sociale, valorizzazione delle risorse di contesto formali ed informali (famiglia, scuola, amici, altri servizi ed adulti di riferimento);
- attenzione specifica in relazione alle motivazioni del collocamento e all'elaborazione del danno riportato dal bambino.

A tal fine l'Ente Gestore si impegna a eseguire il Servizio secondo le modalità previste dalla presente convenzione, dalla Carta dei Servizi e dal Piano Educativo Concordato (d'ora in poi: PEC). In particolare, si impegna a:

1. accogliere il bambino inviato dai servizi sociali comunali fornendogli i servizi e le prestazioni per il soddisfacimento dei bisogni primari, garantendo in particolare:
 - un'alimentazione adeguata per qualità e quantità, nel rispetto di particolari esigenze alimentari dettate sia da bisogni sanitari che da appartenenza a culture specifiche;
 - vestiario personale adeguato e dignitoso.
2. verificare il possesso di adeguata documentazione anagrafica o garantire *“adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile”*²;

In particolare, per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati:

- se inseriti in udo ubicata sul territorio del comune di Milano, l'Ente Gestore deve provvedere all'iscrizione anagrafica del minore in regime di convivenza anagrafica, ai sensi dell'art. 5 del DPR 223/89;
 - se inseriti in udo ubicata fuori dal territorio del comune di Milano, al minore verrà attribuita la residenza fittizia in largo Treves 1;
3. realizzare interventi educativi e progettualità integrate che favoriscano la fase evolutiva dell'ospite con particolare attenzione al coinvolgimento della famiglia laddove possibile,

² ai sensi dell'art. 8 della “Convention on the Rights of the Child” - 1990

sia per la definizione degli obiettivi, sia nella partecipazione ad attività significative (ad es. colloqui con insegnanti, visite mediche, eventi condivisi di vita di comunità);

4. garantire l'istruzione scolastica e/o professionale presso scuole pubbliche o legalmente riconosciute, assicurando anche la necessaria assistenza per la partecipazione alle attività extra obbligo scolastico (nido, scuola dell'infanzia, scuola natura, gite formative e visite di istruzione, ecc.);
5. assicurare interventi opportuni e contingenti in caso di malattia garantendo, laddove prescritto, la somministrazione dei farmaci conformemente alle prescrizioni e sotto il controllo medico;
6. utilizzare il Servizio Sanitario Nazionale per le prestazioni diagnostiche, terapeutiche e specialistiche garantendo l'accompagnamento del bambino presso le strutture e/o i Servizi specialistici individuati, concordando e comunicando, in caso d'urgenza, all'Amministrazione Comunale qualsiasi prestazione sanitaria riguardante il bambino;
7. garantire l'organizzazione delle vacanze per quei bambini per i quali non è prevedibile un rientro in famiglia;
8. per prestazioni riferite all'accoglienza di genitore/bambino – mamma/bambino, garantire la cura e l'accompagnamento della relazione genitore/figlio, l'affiancamento necessario a rafforzare la genitorialità e favorire lo sviluppo di un progetto volto all'autonomia, con il coinvolgimento attivo nella creazione e realizzazione del PEC, per rafforzare le sue competenze di genitore;
9. promuovere presso il genitore accolto disoccupato attività formative e di orientamento al lavoro al fine di agevolarne l'inserimento lavorativo.

L'Ente Gestore, nel rispetto della personalità del bambino e della sua integrazione nella comunità locale, conformemente ad eventuali disposti della Magistratura e come definito negli obiettivi del PEC, favorisce ogni possibile e utile contatto con l'ambiente familiare, scolastico, formativo, ricreativo, culturale e di inserimento lavorativo.

Art. 4 – CARATTERI DISTINTIVI DELL'ACCOGLIENZA RESIDENZIALE – PRONTO INTERVENTO

L'Ente Gestore, nel rispetto della personalità del bambino e della sua integrazione nella comunità locale, conformemente ad eventuali disposti della Magistratura, assicura a ciascun ospite, oltre a quanto previsto nel precedente art. 3, prestazioni adeguate alle sue necessità e si impegna a:

1. accogliere in qualsiasi momento il bambino, con preavviso, ove possibile;
2. verificare le condizioni generali e personali del bambino effettuando le prime osservazioni sul suo stato psico-sociale ed evolutivo;
3. provvedere ai fabbisogni primari fin dall'inserimento del bambino;
4. riferire all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dall'ingresso ogni utile elemento atto a definire, nel più breve tempo possibile, il progetto maggiormente rispondente ai bisogni del bambino;
5. nel caso di accoglienza in "Pronto Intervento minori stranieri non accompagnati 16-18 anni", almeno due settimane prima del termine del periodo di accoglienza, redazione di una relazione che, a partire dalla storia del minore e del suo percorso migratorio, descriva gli interventi attuati dall'equipe educativa, gli elementi di forza e di criticità riscontrati, gli obiettivi raggiunti e da raggiungere, al fine di consentire al servizio sociale di valutare l'opportunità del passaggio in altra struttura di accoglienza: educativa o di semi-autonomia.

La durata dell'accoglienza in Pronto Intervento è di novanta giorni.

L'Organizzazione si impegna a comunicare tempestivamente al Servizio Sociale inviante ogni richiesta di rimpatrio assistito eventualmente avanzata dal bambino, per la valutazione con le autorità competenti.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'ENTE GESTORE

L'Ente Gestore, si obbliga specificatamente a:

- accogliere il bambino su proposta del Servizio Sociale inviante, attuando adeguate azioni di accompagnamento volte a sostenere il bambino nel delicato passaggio alla nuova situazione;

- inviare comunicazione scritta in caso di impossibilità ad accogliere il bambino, specificandone le motivazioni;
- garantire la continuità del servizio e a collaborare con i Servizi sociali invianti per tutta la durata della permanenza del bambino;
- valutare l'idoneità di quanti, personale e volontari, operano a contatto con i minori, tramite colloqui e la raccolta dei curricula e dei certificati penali escludendo in ogni caso la compatibilità a tale ruolo in presenza di eventuali pendenze relative a reati connessi all'attività svolta e in particolare a molestie, maltrattamenti e/o abusi;
- mantenere la struttura in condizioni igienico-sanitarie adeguate ed allestirla in modo da garantire la salubrità e l'ordine degli ambienti, la corretta manutenzione degli stessi e delle attrezzature, prevedendone la sostituzione in caso di usura;
- attuare con modalità e risorse proprie il PEC, descritto al successivo art. 7, concordato con il Servizio Sociale inviante e predisposto secondo lo schema che verrà fornito dall'Amministrazione Comunale, ai fini della documentazione della programmazione, monitoraggio e valutazione condivisa di obiettivi, azioni e tempi, percorso ed esiti operativi dell'inserimento in struttura residenziale;
- tenere costantemente aggiornata per ogni ospite la cartella personale;
- rispondere al debito informativo verso Regione Lombardia attraverso la piattaforma "Minori Web";
- trasmettere al Comune di Milano – Area Territorialità - Unità Supporto Gestione Risorse - copia di ogni comunicazione/relazione indirizzata ad Autorità Pubbliche riguardante il bambino, ivi comprese copia delle schede semestrali di aggiornamento previste dalla legge n.184/83 così come modificata dalla legge n. 149/01 e succ. mod.;
- consentire lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo come previsto dal successivo art. 10;
- adeguarsi ai sistemi informativi per la gestione del sistema secondo le indicazioni che perverranno dall'Amministrazione comunale;
- partecipare ai tavoli di lavoro eventualmente predisposti dall'Amministrazione Comunale;

- uniformare le prestazioni agli indirizzi e alle indicazioni di tipo vincolante emanati dalla Regione in sede di programmazione.

L'Ente Gestore si obbliga inoltre a conservare tutti i requisiti organizzativi generali, tecnologici e strutturali previsti dalla normativa e a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni variazione che possa compromettere il mantenimento dei requisiti di accreditamento.

Art. 6 – INGRESSI E DIMISSIONI

L'Ente Gestore, entro tre giorni lavorativi a far tempo dalla data di ingresso dell'ospite, trasmetterà all'Amministrazione Comunale: Cognome, Nome, Data di Nascita, Codice Fiscale, Nazionalità ai seguenti due indirizzi email:

PSS.ResidenzialitàMinoriControlloSpesa@comune.milano.it

PSS.ResidenzialitàMinori@comune.milano.it

oltre a tutte le informazioni relative al bambino accolto utilizzando apposita griglia denominata "Comunicazione di ingresso/dimissioni", che verrà trasmessa all'Ente Gestore dopo la sottoscrizione della presente convenzione.

Nel caso di accoglienza di un nucleo familiare dovranno essere indicati i dati anagrafici ed i codici fiscali di tutti i membri del nucleo.

L'Ente Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale eventuali variazioni relative alla presenza degli ospiti, quali: i trasferimenti, le vacanze, le assenze arbitrarie, i ricoveri ospedalieri.

Le dimissioni dovranno essere preventivamente concordate con il Servizio Sociale inviante ed attivate secondo le modalità definite nel PEC. L'Ente Gestore dovrà darne tempestiva comunicazione, utilizzando la suddetta griglia denominata "Comunicazione di ingresso/dimissioni". In ogni caso, la dimissione può essere effettuata esclusivamente a seguito di individuazione di una soluzione alternativa idonea, che dovrà essere individuata in accordo con il Servizio Sociale inviante entro un trimestre dall'esplicitazione dei problemi dell'accoglienza in corso.

Art. 7 – PROGETTO QUADRO E PROGETTO EDUCATIVO CONCORDATO (PEC)

Il progetto-quadro rappresenta la situazione personale del bambino, della sua famiglia e del contesto di provenienza, incluse le prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria ed è di competenza del Servizio Sociale inviante. Il Progetto Quadro declina gli obiettivi generali in rapporto alle motivazioni dell'inserimento ed in tale cornice si inserisce il PEC.

L'Ente Gestore, in stretto raccordo con il Servizio Sociale inviante, definisce e realizza il PEC adeguato alla personalità del singolo bambino accolto, e comprendente iniziative, progetti e proposte che siano finalizzati alla sua armonica crescita psicofisica e socio-educativa. In sintesi, il PEC consente l'individuazione di obiettivi di lavoro e definisce la progettazione ed il monitoraggio continuo degli stessi.

Partecipano quali soggetti fondamentali alla costruzione del PEC il bambino (con modalità differenziate per fasce di età), il genitore accolto insieme al bambino, i genitori e/o altri familiari significativi (qualora sia possibile), nonché i servizi educativi e socio-sanitari coinvolti in ciascuna situazione.

Il PEC deve essere aggiornato almeno ogni tre mesi. Le eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie in periodi diversi dovranno essere preventivamente concordate con il Servizio Sociale inviante cui rimane la titolarità e costante azione di verifica nella sua complessità.

In particolare si sottolinea la necessità di concordare tutti gli interventi che comportino per il bambino un collocamento presso terzi, seppur temporaneo e saltuario.

L'Ente Gestore cura l'aggiornamento della cartella personale per ogni bambino accolto, la raccolta dei documenti obbligatori di carattere anagrafico, scolastico, sanitario e giudiziario, le relazioni educative, sanitarie e sociali, le annotazioni e le documentazioni sul PEC in atto, sulla situazione scolastica e sui rapporti con la famiglia e con gli altri servizi socio-sanitari o aggregativi.

Art. 8 - PROGETTO QUADRO E PROGETTO EDUCATIVO CONCORDATO (PEC)

- PRONTO INTERVENTO

L'Ente Gestore si fa carico di ricostruire la storia anagrafica, scolastica, sanitaria del bambino accolto attraverso la documentazione che il Servizio Sociale inviante riuscirà a reperire, e tramite l'ascolto del bambino e di ogni altro soggetto significativo.

Il Servizio Sociale inviante, in collaborazione con l'ente gestore, provvederà a ricostruire una valutazione sociale complessiva, utilizzando strumenti e modalità previsti all'art. 7, tenendo conto delle situazioni di emergenza o urgenza.

L'Ente Gestore si impegna a collaborare con il Servizio di Pronto Intervento per identificare, entro e non oltre i 90 giorni successivi all'ingresso, la risorsa più idonea per rispondere al bisogno del bambino.

Art. 9 – MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E RIPROGETTAZIONE

Il PEC è un documento dinamico e partecipato, quindi è sottoposto ad una costante azione di monitoraggio, valutazione e riprogettazione degli obiettivi in base alle microazioni ed ai risultati attesi nei tempi stabiliti nel PEC.

In particolare l'Ente Gestore provvederà:

- ad incontrare, con cadenza almeno quadrimestrale, il Servizio Sociale inviante che ha in carico il caso unitamente ad altri eventuali soggetti impegnati sullo stesso, per una verifica ed eventuale ri-orientamento del progetto;
- inviare all'Amministrazione Comunale con cadenza annuale, oppure tempestivamente in caso di richieste urgenti da parte dell'Autorità Giudiziaria, una relazione complessiva sull'andamento dell'accoglienza;
- effettuare, alla conclusione del progetto, una valutazione finale congiunta attraverso un incontro dedicato, e documentare il raggiungimento dei risultati nelle aree di lavoro previste dal PEC.

Art. 10 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di affidare a Soggetti Terzi appositamente individuati eventuali percorsi di ricerca sociale e/o valutativa in merito all'efficacia/efficienza degli interventi attuati.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni con le modalità più opportune.

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere ogni dato informativo di suo interesse relativamente ai bambini inviati ed accolti.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre di mettere in atto controlli periodici sulla qualità dei servizi in rapporto ai fabbisogni e verifiche sul mantenimento dei requisiti e delle condizioni di accreditamento; in caso d'inosservanza di quanto sopra l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di adottare i provvedimenti necessari fino alla cancellazione dall'elenco delle unità di offerta messe a disposizione per il convenzionamento e alla revoca dell'accredimento.

Art. 11 – FORMAZIONE PERMANENTE E SUPERVISIONE

L'Ente Gestore dovrà garantire agli operatori la possibilità di lavorare secondo modalità e logiche improntate all'interdisciplinarietà assicurando adeguato sostegno e supervisione nello svolgimento delle funzioni richieste.

A tal fine, l'Ente Gestore dovrà prevedere iniziative di formazione professionale, supervisione clinica e pedagogica, riunioni periodiche di servizio nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale in materia di accreditamento.

Art. 12 – VOLONTARIATO

L'Ente Gestore può affiancare il proprio personale in misura complementare e comunque non sostitutiva rispetto all'organico previsto, con volontari a cui potranno essere assegnate specifiche funzioni con particolare riguardo agli aspetti ludico sportivi, culturali, oltre che

relazionali e di integrazione sociale nella comunità nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale in materia di accreditamento

Art. 13 - ASSICURAZIONE OSPITI

L' Ente Gestore si obbliga a stipulare specifica assicurazione R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) con esclusivo riferimento al servizio in questione con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.500.000,00 con un numero di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla durata del servizio a copertura dei seguenti rischi:

- infortuni subiti dai minori sia all'interno che all'esterno della struttura;
- danni arrecati dai minori al personale educativo, ai volontari nonché ad altri minori o a terzi, all'interno e all'esterno della struttura durante l'espletamento delle attività oggetto della convenzione;
- danni arrecati dai minori a beni e arredi di proprietà dell'Ente gestore.

L'Ente Gestore provvederà altresì ad assicurare gli eventuali volontari, anche civili che collaborano presso la stessa.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Ente Gestore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.500.000,00=(unmilione cinquecentomila/00).

Art. 14 – CORRISPETTIVI

Il corrispettivo del servizio oggetto della presente convenzione in applicazione di quanto stabilito con Deliberazione G.C. n. 1314/2017, è quello indicato dalla seguente tabella

<i>Tipologia/Denominazione UDO</i>	<i>Retta pro capite pro die</i>
Comunità Educativa	€ 84,21
Comunità Educativa - Pronto Intervento	€ 86,95
Alloggio per l'Autonomia: Pensionato Femminile IMMeS	€ 50,00

Ai fini del corretto conteggio delle giornate di accoglienza:

- il giorno di ingresso viene contato
- il giorno di dimissione NON viene contato

L'Amministrazione Comunale, a titolo di mantenimento posto, si impegna al pagamento dell'80% dell'importo della retta base, esclusivamente nei seguenti casi:

- per le assenze temporanee arbitrarie che dovessero verificarsi e che devono essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione alle e - mail già indicate al precedente art. 5, per un massimo complessivo di 25 giorni nell'arco dell'anno solare;
- per eventuali assenze programmate e concordate con il Servizio Sociale inviante (es: rientro in famiglia o collocamento eterofamiliare per fine settimana e festività varie)
- per le degenze ospedaliere, opportunamente documentate dall'Organizzazione, per tutto il periodo di ricovero;

Le vacanze o attività esterne, previamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, organizzate dall'Ente Gestore con proprio personale sono assimilabili alla presenza presso la struttura purché il relativo costo non sia superiore a quello della retta riconosciuta.

Qualora l'Ente Gestore utilizzi le offerte dell'Amministrazione Comunale, nel periodo di riferimento, la retta sarà ridotta della quota di un terzo della retta riconosciuta.

L'Amministrazione Comunale riconoscerà all'Ente Gestore le spese per accompagnamenti dei minori dalla Comunità a Spazio Neutro, visite protette, visite mediche, rilascio documenti c/o Consolati non nel territorio dell'Ente, etc.

Nel caso di ricovero ospedaliero, ove esistano genitori o altri parenti non allontanati che abitualmente incontrano il bambino senza modalità protette, andrà chiesta la loro collaborazione per la copertura dell'assistenza ospedaliera obbligatoria. Qualora ciò non sia possibile, l'Ente Gestore garantirà la copertura attraverso i propri operatori che, a seconda delle diverse situazioni e necessità, potranno essere ad es. anche baby sitter, volontari, ASA, OSS.

Tutte le richieste di accompagnamenti educativi e/o assistenziali devono comunque essere preventivamente concordate con il Servizio Sociale inviante, essere corredate da dettagliato preventivo ed autorizzate dalle Direzioni preposte.

Non sarà possibile riconoscere il rimborso di spese effettuate in modalità difforme da quella sopra descritta, salvo casi di documentata urgenza. Non sarà altresì possibile riconoscere spese retrodatate, se non in casi di comprovata indifferibilità.

Art. 15 – FATTURAZIONE

La fatturazione avverrà secondo le seguenti modalità:

ACCONTO: anticipazione trimestrale nella misura del 70% dell'importo medio trimestrale maturato nell'anno precedente - nel caso in cui la spesa per lo stesso servizio, per l'anno di competenza, sia pari o superiore all'importo dell'anno precedente - o sulla base della spesa presunta per il primo trimestre dell'anno in corso nel caso in cui non ricorra l'ipotesi precedente. Le fatture di acconto dovranno essere trasmesse alle seguenti scadenze:

- Febbraio - 2^a decade (1° trimestre)
- Maggio - 2^a decade (2° trimestre)
- Agosto - 2^a decade (3° trimestre)
- Novembre - 2^a decade (4° trimestre)

SALDO: le rimanenti spettanze verranno liquidate a seguito dell'invio delle relative fatture alle seguenti scadenze:

- Aprile - 1^a decade (1° trimestre)
- Luglio - 1^a decade (2° trimestre)
- Ottobre - 1^a decade (3° trimestre)
- Gennaio - 1^a decade (4° trimestre anno precedente)

La fatturazione dei corrispettivi dovrà avvenire con modalità "elettronica" (Comune di Milano Cod. IPA 83QSRN). In caso di esenzione dall'obbligo di emissione in formato elettronico, la fattura cartacea dovrà riportare i relativi estremi dell'esenzione ed essere trasmessa trimestralmente all'indirizzo mail:

PSS.ResidenzialitaMinoriControlloSpesa@comune.milano.it

Le fatture, espresse in lingua italiana dovranno essere intestate a:

COMUNE DI MILANO – Area Residenzialità – Unità Coordinamento Residenzialità –
C.F. 01199250158 e recare, oltre ai suoi elementi essenziali, i seguenti elementi:

- data e atti del contratto se già stipulato;

- periodo di riferimento;
- Codice IPA 83QSRN
- Importo espresso in EURO;
- esplicitazione del regime I.V.A. ai sensi di Legge;
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente, codice CAB-ABI-IBAN, ecc.) e ogni altra indicazione utile.

Con ogni fattura di saldo, dovrà essere inviato in allegato alla fattura elettronica un report in formato excel, configurato secondo il modello denominato "Report Res. Minori", che verrà inviato all'Ente Gestore dopo la stipula della presente convenzione.

Come previsto dall'art. 30, comma 5 bis del Dlgs n. 50 del 19.4.2016 (codice dei contratti pubblici), ogni fattura dovrà riportare la ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 4 (III comma) del D.P.R. n. 207/2010; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione dell'ultima fattura di saldo emessa nell'anno solare di riferimento, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Dal fatturato del contraente saranno detratte le eventuali penalità.

Art. 16 –PAGAMENTI

Il Responsabile del Procedimento, accertata la conformità delle prestazioni rese, autorizzerà la liquidazione della fattura al netto della trattenuta dello 0,5% di cui all'art. 4 (III comma) del D.P.R. 207/2010. Il pagamento verrà effettuato, previa verifica della regolarità delle prestazioni svolte, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura, ovvero entro il termine massimo di 30 giorni dalla data delle verifiche previste dalla legge ai fini dell'accertamento della conformità della prestazione, qualora il tempo necessario per l'espletamento di tali verifiche non consenta il pagamento entro il predetto termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico con spese e/o costi connessi a carico dell'aggiudicatario, su Conto Corrente segnalato dallo stesso aggiudicatario che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.

In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 09/10/2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192.

Art. 17 - RIMBORSI SPESE

Su richiesta dell'Ente Gestore l'Amministrazione Comunale rimborserà le quote a carico del bambino accolto per la partecipazione alle spese necessarie per acquisto di medicinali e protesi, visite specialistiche, analisi di laboratorio ed esami strumentali erogati dal S.S.N..

La richiesta di rimborso dovrà essere presentata al Servizio Sociale inviante, corredata da copia della prescrizione medica, fatture e/o giustificativi, "scontrini parlanti" riportanti i dati fiscali del bambino accolto.

Potrà essere riconosciuto il rimborso per le spese che attengano a prestazioni sanitarie non erogate dal S.S.N. (ad es. acquisto occhiali da vista, interventi odontoiatrici, presidi sanitari) e per le spese che attengano a prestazioni diverse da quelle sanitarie purché direttamente necessarie per l'attuazione del PEC.

Per il riconoscimento del rimborso occorre che tali spese siano previamente concordate con il Servizio Sociale inviante ed autorizzate dalle Direzioni preposte.

La richiesta di autorizzazione preventiva alla spesa dovrà essere inviata al Servizio Sociale inviante, corredata di dettagliato preventivo di spesa o altra documentazione idonea e dovrà indicare la motivazione della stessa.

Sarà inoltre autorizzato il rimborso delle spese sostenute per il rilascio di documenti di identità (carta di identità, passaporto, permesso di soggiorno, ecc.).

Art. 18- RESPONSABILITA'

L'Ente Gestore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento del servizio e delle specifiche prestazioni oggetto della presente convenzione.

E' altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi

all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.

E' fatto obbligo all'Ente Gestore di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Art. 19 - INADEMPIENZE

In caso di negligenze o inadempienze riguardanti i contenuti della presente convenzione il Comune, oltre ad applicare le penali previste dal successivo art. 17 ed eventualmente risolvere la convenzione ai sensi del successivo art. 18, si riserva la facoltà di adottare gli interventi più appropriati al fine di rimuovere/superare le problematiche emerse fino ad arrivare alla sospensione temporanea o definitiva dell'inserimento di minori da parte del Comune.

Art. 20 – PENALI

In caso di inadempimento ovvero adempimento parziale delle prestazioni e obbligazioni di cui all'art. 3 e all'art. 4, sarà applicata una penalità il cui importo variabile sarà determinato a seconda della tipologia dell'inadempimento e/o del ritardo dell'adempimento. Si riporta di seguito un elenco non esaustivo di penali previste per inadempimenti e/o ritardi nell'esecuzione della prestazione, riservandosi in ogni caso la facoltà di applicare penali, anche per casi non contemplati nel seguente elenco, entro la somma massima di euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuna penalità, procedendo a specifica valutazione delle singole situazioni rilevate:

1. mancata sostituzione del personale assente: euro 350,00; per ogni giorno di assenza;
2. reiterato turn over del personale (più di cinque volte in un anno, anche riferite a figure professionali diverse): euro 350,00;
3. per ogni mancata comunicazione del venir meno dei requisiti di accreditamento o di variazioni che richiedono la presentazione di una nuova Comunicazione Preventiva di Esercizio e di nuova domanda di accreditamento: euro 500,00;
4. per ogni mancata condivisione e comunicazione di variazioni nel PEC: euro 300,00

5. per ogni dimissione anticipata non concordata con il Servizio Sociale inviante: euro 1.000,00;
6. per ogni contestata negligenza dell'ente gestore in conseguenza della quale si sia verificata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori accolti: € 1.000,00;
7. per ogni contestazione concernente altri disservizi e inefficienze imputabili all'ente gestore: € 500,00;
8. in caso di accoglienza in struttura di un numero di utenti superiore al numero di posti accreditato: € 500,00.

Prima dell'applicazione di qualsiasi penale, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate per iscritto a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta certificata dall'Amministrazione Comunale all'Ente Gestore che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla data di ricevimento della contestazione con R A/R o PEC.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione delle sopracitate penali mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del trimestre nel quale è assunto il provvedimento definitivo di applicazione della penale.

Art. 21– RISOLUZIONE

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 108, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nei casi previsti all'art. 108 – comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiori a € 5.000.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

- a. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- b. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- c. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- d. subappalto non autorizzato;
- e. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- f. ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
- g. il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione;
- h. nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dall'art. 17 della presente convenzione;
- i. interruzione del servizio senza giustificato motivo;
- j. cancellazione dal registro delle Unità di Offerta accreditate e/o dagli Elenchi delle Unità di Offerta messe a disposizione per il convenzionamento.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

In caso di risoluzione, i minori rimarranno ospiti dell'Ente Gestore, qualora ciò non sia controindicato, a tutte le condizioni precedentemente concordate sino a che l'Amministrazione Comunale non abbia altrimenti provveduto.

Art. 22 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Ente Gestore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto della presente convenzione con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione Comunale.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Ente Gestore.

Art. 23 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso l'Amministrazione Comunale si obbliga a pagare all'Ente Gestore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'Ente Gestore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione Comunale;
- spese sostenute dall'Ente Gestore;
- valore dei materiali utili esistenti in magazzino;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 24 – FALLIMENTO DELL'ENTE GESTORE

Il fallimento dall'Ente Gestore comporta, lo scioglimento ope legis della presente convenzione facendo salvo la speciale disciplina prevista dall'art. 48 commi 17 e 18 e dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 25 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Ente Gestore e fatto salvo quanto previsto dall'art.106 – comma 1 lett d) punto 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti

dell'Amministrazione Comunale fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione Comunale può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs 159/2011.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Amministrazione Comunale, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cessione, anche parziale, del contratto e/o l'utilizzo dello stesso ad Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate del Comune alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 – comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 26– MODIFICA ASSETTI

L'Ente Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni modificazione intervenuta nella propria struttura e negli organismi tecnici amministrativi, anche se tali modifiche non comportano necessità di presentazione di una nuova Comunicazione Preventiva di Esercizio e nuova richiesta di accreditamento.

Art. 27 - DEPOSITO CAUZIONALE

Considerata la particolare natura dei servizi oggetto della presente convenzione, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente l'Ente gestore è esonerato dal costituire deposito cauzionale.

Art. 28 – OSSERVANZA LEGGI E DECRETI

L'Ente Gestore si impegna all'osservanza di tutte le leggi, i decreti e i regolamenti vigenti o emanati anche in corso della presente Convenzione da Autorità competenti e a sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità derivante dall'inosservanza delle stesse.

Art. 29 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore.

Art. 30- SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

Tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Ente Gestore.

Per quanto riguarda l'IVA si fa espresso rinvio alle disposizioni di Legge in materia.

La presente convenzione è sottoposta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 Aprile 1986 n.131.

Art. 31 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

Art. 32- TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Ente Gestore assume ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 - comma 1 lett. f) – e 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni), la qualità di titolare del trattamento dei dati personali con autonomi poteri decisionali nell'esercizio delle proprie ed esclusive funzioni e in ragione della posizione rivestita ed adotta tutte le misure di sicurezza, minime ed idonee, nonché tutte le altre disposizioni connesse, inclusi i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

A tal riguardo l'Ente Gestore dispone e gestisce in forma autonoma e sotto la propria responsabilità, la tecnologia, gli strumenti, le risorse e l'organizzazione, senza alcuna

possibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di interferire sull'organizzazione interna e sulle finalità perseguite, che restano totalmente in capo all'Ente Gestore.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rimanda al Codice e alle altre disposizioni in materia, compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.



Letto, approvato, sottoscritto.

p. L'ENTE GESTORE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Claudio Vito Sileo
(Firmato digitalmente)

p. IL COMUNE DI MILANO
IL DIRETTORE DELL'AREA
Daniela Fabbri
(Firmato digitalmente)

IMMES COMUNITA' MINORI comunità dei piccoli

(Viale Rimembranze di Linate 15-Peschiera Borromeo - p.r. e p.1°)



AREA MINORI			
UNITA' DI PROPRIETA' SOCIALE: ACCOGLIENZA RESIDENZIALE, COMUNITA' EDUCATIVE			
REQUISITI MINIMI DI ESERCIZIO (D.L.R. 16 febbraio 2005, art. 20/2)			
Minimale - fino a 10 posti			
REQUISITI TECNOLOGICI E STRUTTURALI			
1. GENERALITÀ DELLA STRUTTURA			
Struttura di nuova realizzazione, possiede dei requisiti previsti dal norme vigenti in materia di cicla abitazione, ed inoltre è rispetto delle norme per l'isolamento delle barriere architettoniche			
2. ADESIONE ALLA STRUTTURA			
La Comunità dovrà essere attrezzata in modo da garantire i seguenti spazi:			
2.1 - cucina			
2.2 - soggiorno/pranzo			
2.3 - zona studio			
2.4 - camera da massime 3 mt			
3. SERVIZI IGIENICI			
3.1 - Un bagno (posto di vasistola, lavabo, doccia, vano, ogni 5 posti)			
3.2 - Un bagno (posto di vasistola, lavabo, doccia, vano, ogni 5 posti)			
3.3 - Un bagno (posto di vasistola, lavabo, doccia, vano, ogni 5 posti)			

Loculi	Destinazione	S. loculi mq	S. finestre mq	Rat
1	P.R. SOGGIORNO-PRANZO	38,80 mq	1,76+2=11,6 mq	1/3,3
2	P.R. CUCINA	12,90 mq	1,76 mq	1/7,3
3	P.R. DISAMPEGNO	2,84 mq		
4	P.R. VANO SCUOLA	10,48 mq		
5	P.R. BAGNO	6,56 mq	1,76 mq	1/3,7
6	P.1 DISAMPEGNO	03,63 mq		
7	P.1 CAMERA	12,07 mq	1,76 mq	1/6,8
8	P.1 CAMERA	18,06 mq	1,76+3=4,76 mq	1/3,7
9	P.1 CAMERA	13,76 mq	1,76 mq	1/7,8
10	P.1 BAGNO	6,56 mq	1,76 mq	1/3,7

Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINUTTI E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Mantovana, 8 - 20146 MILANO

COMITENTE
DIRETTORE GENERALE
Dott. Claudio Sileo

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICO ALBERGHIERA
Dott. Ugo Annarini

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO TECNICO
Arch. Piero Pizzini

OGGETTO
IMMES COMUNITA' MINORI comunità dei piccoli
(Viale Rimembranze di Linate 15-Peschiera Borromeo - p.r. e p.1°)

SCALA
1:100

ELABORATO
PLANIMETRIA
piano primo



TRACIA







PROGETTO ARCHITETTONICO arch. Sara Pizzo
SUPPORTO SERVIZIO TECNICO arch. Valeria Cacciari

DATA
6 dicembre 2017

01

FOTO COMUNITA' EDUCATIVA IMMeS LINATE






CODICE LOCALITÀ	DESTINAZIONE USO	SUP. LOCALITÀ		SUP. SEMPERAMANTI		SUPERFICIE ILLUMINANTE			SUPERFICIE ARRATE					
		Mq	Sup. l/mq	Largh. m	Altezza Sup. tot. mq	Largh. m	Altezza m	Sup. Verifica R/L	Largh. m	Altezza m	Sup. Verifica R/L			
PIANO REALTÀ														
01	parco verde	35,12	3,27	2,50	1,60	2,20	1,50	3,30	VERIFICATO	2,20	1,50	3,30	VERIFICATO	
02	parco verde	13,70	3,72	1,40	1,60	0,80	1,50	1,20	VERIFICATO	0,80	1,50	1,20	VERIFICATO	
03	bagno	16,28	2,63	0,80	1,60	1,28	0,80	1,20	VERIFICATO	0,80	1,20	1,20	VERIFICATO	
04	edilizio	16,08	2,04	1,40	1,60	1,28	1,00	1,50	2,10	VERIFICATO	1,40	1,50	2,10	VERIFICATO
05	bagno	16,28	2,04	1,40	1,60	1,28	0,80	1,20	VERIFICATO	0,80	1,20	1,20	VERIFICATO	
06	bagno	16,08	2,04	0,80	1,60	1,28	0,80	1,20	VERIFICATO	0,80	1,20	1,20	VERIFICATO	
07	bagno	16,28	2,04	1,40	1,60	1,28	0,80	1,20	VERIFICATO	0,80	1,20	1,20	VERIFICATO	
08	campina 2°	15,58	1,93	1,60	1,60	2,24	1,00	2,10	VERIFICATO	1,40	1,50	2,10	VERIFICATO	
09	bagno	16,08	2,04	0,80	1,60	1,28	0,80	1,20	VERIFICATO	0,80	1,20	1,20	VERIFICATO	
10	campina 2°	15,58	1,93	1,40	1,60	2,24	1,00	2,10	VERIFICATO	1,40	1,50	2,10	VERIFICATO	
11	campina 2°	16,28	2,04	1,40	1,60	1,28	1,40	1,50	2,10	VERIFICATO	1,40	1,50	2,10	VERIFICATO
12	bagno	16,28	2,63	0,80	1,60	1,28	0,80	1,20	VERIFICATO	0,80	1,20	1,20	VERIFICATO	
13	campina 2°	15,58	1,93	1,60	1,60	2,24	1,00	2,10	VERIFICATO	1,40	1,50	2,10	VERIFICATO	
14	campina educativa	16,28	2,04	1,40	1,60	2,24	1,40	1,50	2,10	VERIFICATO	1,40	1,50	2,10	VERIFICATO
15	bagno educativa	16,28	2,63	0,80	1,60	1,28	0,80	1,20	VERIFICATO	0,80	1,20	1,20	VERIFICATO	
16	ufficio	10,31	1,29	1,40	1,60	2,24	1,40	1,50	2,10	VERIFICATO	1,40	1,50	2,10	VERIFICATO
17	bagno educativa	16,28	2,63	0,80	1,60	1,28	0,80	1,20	VERIFICATO	0,80	1,20	1,20	VERIFICATO	
18	edilizio	16,08	2,04	1,40	1,60	2,24	1,40	1,50	2,10	VERIFICATO	1,40	1,50	2,10	VERIFICATO
19	bagno educativa/pastorale	16,47	2,06	1,40	1,60	2,24	1,40	1,50	2,10	VERIFICATO	1,40	1,50	2,10	VERIFICATO

N.B.:

- Le superfici totali degli ambienti sono calcolate con gli strumenti "polilines" e "area" dell'applicativo Autocad.
- Per il calcolo dei rapporti aerante ed illuminante sono state considerate le sole parti apribili dei serramenti.



Azienda di Servizi alla Persona ISTITUTI MILANESI MARTINOTTI & STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO Via Marostica, 8 - 20146 MILANO		
	DIREZIONE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giuseppe Calchiotto
	DIPARTIMENTO TECNICO - AMMINISTRATIVO	IL DIRETTORE DIPARTIMENTO TECNICO - AMMINISTRATIVO Dott.ssa Rossana Colandrono
	DIPARTIMENTO SOCIO SANITARIO	IL DIRETTORE DIPARTIMENTO SOCIO SANITARIO Dott. Pierluigi Rossi



OGGETTO "ISTITUTO FRISIA" - Via Don Gnocchi n. 2 - 4 Merate (LC)
intervento di manutenzione straordinaria ai sensi e per gli effetti
dell'art. 3, comma 1, lettera b) del p.P.R. n. 380/2001

SCALA	ELABORATO	TAVOLA N.
1:100	REALIZZAZIONE COMUNITA' PROTETTA PRESSO CASA 4 PIANO RIALZATO ISTITUTO FRISIA - VIA DON GNOCCHI 4 - MERATE	A
merate_04-comunita'_attivazioni.dwg	STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO RAFFRONTO DEMOLIZIONI - COSTRUZIONI	02
DATA	PROGETTO ARCHITETTONICO IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO ISTITUZIONALE Ing. Davide Brena	SUPPORTO TECNICO
MAR 2020		Arch. Silvana Pissaluga Geom. Irene Prezzato
DOCUMENTO DI PROPRIETA' A.S.P. ISTITUTI MILANESI MARTINOTTI E STELLINE E PID ALBERGO TRIVULZIO - DIRITTI TUTELATI A NORMA DI LEGGE		

STIMA COSTI ANNUALI DI FUNZIONAMENTO E PER PRINCIPALI CONTRATTI SERVIZI E FORNITURE SULLA BASE DEL TREND DI SPESA ANNO 2019

	Pronto Intervento 1	Pronto Intervento 2	Comunità Linate
Vitto	-24.139,89	-20.055,58	-11.078,58
Materiale economale	-8.083,85	-5.950,92	-4.437,74
Totale costi di mantenimento ospiti	-32.223,74	-26.006,50	-15.516,32
Medicinali e reagenti	-421,76	-259,13	-336,64
Totale costi di assistenza sanitaria	-421,76	-259,13	-336,64
Gestione calore e condizionamento	-14.000,00	-14.000,00	-14.226,11
Energia elettrica	-4.250,00	-4.250,00	-3.558,00
Altre utenze	-900,00	-900,00	-1.752,04
Pulizie	-9.003,60	-9.003,60	-4.452,00
Totale costi di funzionamento	-28.153,60	-28.153,60	-23.988,15
Servizi generali	-25.314,71	-9.229,47	-11.997,17
Gest. amm.va-Varie	-7.805,48	-4.196,38	-1.877,52
Totale spese generali e amm.ve	-33.120,19	-13.425,85	-13.874,69
Manutenzione Ordinaria	500,00	500,00	-281,87
TOTALE COSTI	-93.419,29	-67.345,08	-53.997,67